

D.d.s. 23 luglio 2024 - n. 11283

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD04 «Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI,
CONSORZI DI BONIFICA E RICAMBIO GENERAZIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai Piani strategici della PAC e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare l'art. 73 «Investimenti»;
- n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- n. 2021/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai Piani strategici della PAC;
- n. 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica agricola comune;
- n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024, «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti:

- il Piano strategico nazionale della PAC dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 e in particolare l'Intervento SRD04 «Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 7370 del 21 novembre 2022 che approva il Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, da ultimo modificato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2250 del 22 aprile 2024, e in particolare l'intervento SRD04 «Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale»;

- l'approvazione da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, dei criteri di selezione dell'Intervento SRD04 «Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale», nella seduta plenaria del 11 marzo 2024;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115, le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata al PSP sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica delle modifiche di cui all'art. 119 comma 9;
- ai sensi dell'art. 119, comma 9 del Reg. (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono in qualsiasi momento apportare e applicare modifiche a elementi dei loro piani strategici della PAC che non portino modifiche ai target finali e provvedono a notificarle alla Commissione prima di applicarle;

Considerato che:

- in data 22 novembre 2023 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche alle schede degli Interventi del CSR, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione europea;
- in data 15 marzo 2024 il Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) ha notificato alla Commissione europea una proposta di emendamento (E2) al PSP 2023-2027, in fase di approvazione, che recepisce, tra l'altro, le notifiche di modifica trasmesse in data 16 agosto 2023 (N3), 18 dicembre 2023 (N4) e 26 gennaio 2024 (N5) dal MASAF, con le quali sono state proposte, tra l'altro, modifiche inerenti alla scheda di intervento SRD04 «Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale»;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Visti:

- la comunicazione del 28 giugno 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G della deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'Organismo pagatore regionale, dell'Autorità ambientale e dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 2 luglio 2024, 4 luglio 2024, 22 luglio 2024, agli atti della struttura;

Vista la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il Regolamento (UE)

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 01 agosto 2024

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano strategico nazionale della PAC che esulano dal settore agricolo incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrati ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Dato atto che:

- i contributi oggetto del presente provvedimento che esulano dal settore agricolo saranno concessi:
 - ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m.31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017);
- i beneficiari degli aiuti concessi in regime «de minimis» dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2.2. lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

Ritenuto di approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento al PSP (E2) da parte della Commissione europea, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRD04 – «Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle disposizioni attuative è di € 10.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto n. 11427 della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste del 28 luglio 2023 con oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi – Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli interventi, tra cui compare l'intervento SRD04;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della dirigente della struttura «Sostegno alle politiche agroambientali, consorzi di bonifica e ricambio generazionale», attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRD04 «Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale», di cui all'allegato A¹, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP 2023-2027, notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione europea;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 10.000.000,00, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet di Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Elena Brugna

¹ Gli allegati al presente decreto sono disponibili al seguente link: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home>



COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Intervento SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE

Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire
la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale

Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della
qualità dell'acqua

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Anno 2024

SOMMARIO

PARTE I - DOMANDA DI AIUTO	5
1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	5
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE	5
3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	7
5 AZIONE 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale.....	7
5.1 REALIZZAZIONE DI SIEPI E FILARI.....	7
5.1.1 Spese ammissibili.....	9
5.2 REALIZZAZIONE DI AREE UMIDE	9
5.2.1 Spese ammissibili.....	11
5.3 RECUPERO DI FONTANILI	11
5.3.1 Spese ammissibili.....	12
5.4 REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI ABBEVERATA.....	12
5.4.1 Spese ammissibili.....	13
5.5 RECUPERO E RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO.....	13
5.5.1 Spese ammissibili.....	14

5.6	INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLE SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE – GAMBERO ALLOCTONO E NUTRIA	14
5.6.1	Spese ammissibili	15
5.7	INTERVENTI PER MIGLIORARE LA COESISTENZA TRA AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI E FAUNA SELVATICA, INCLUSI GLI UNGULATI (CINGHIALI E CERVIDI) E LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO TUTELATE DALLA DIR. 92/43/CEE (LUPO, LINCE, ORSO BRUNO E SCIACALLO DORATO)	15
5.7.1	Spese ammissibili	15
6	AZIONE 2 – Investimenti non produttivi finalizzati AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA	21
6.1	REALIZZAZIONE FASCE TAMPONE ARBOREE-ARBUSTIVE: REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE CON FUNZIONE DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO NELLE ACQUE SUPERFICIALI NATURALI E ARTIFICIALI	22
6.1.1	Spese ammissibili	22
7	SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	23
8	SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	24
9	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	24
10	DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	24
11	COSA NON VIENE FINANZIATO	25
11.1	Interventi e spese non ammissibili	25
12	DOTAZIONE FINANZIARIA	26
13	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	27
13.1	Tipologia di aiuto	27
13.2	Ammontare del contributo	27
13.3	Regime di aiuto	27
13.4	Massimali di spesa	28
14	DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	28
15	CRITERI DI VALUTAZIONE	28
15.1	GRADUATORIA 1	30
15.2	GRADUATORIA 2	31
15.3	GRADUATORIA 3	33
15.4	GRADUATORIA 4	34
16	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	35
17	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	36
17.1	Quando presentare la domanda	36
17.2	A chi presentare la domanda	36
17.3	Come presentare la domanda	36
17.4	Specifiche per la compilazione della domanda	37
17.5	Documentazione da allegare alla domanda	37
17.5.1	Progetto di Investimento	40

17.6	Sostituzione della domanda.....	45
17.7	Ricevibilità della domanda.....	45
18	ISTRUTTORIA.....	46
18.1	Istruttoria tecnico-amministrativa.....	46
18.2	Chiusura delle istruttorie.....	47
19	APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO e validità della graduatoria.....	47
19.1	Approvazione degli esiti istruttori	47
19.2	Ammissione a finanziamento	48
19.3	Periodo di validità delle graduatorie.....	48
20	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	48
21	SCHEDA INFORMATIVA.....	49
22	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	51
22.1	Presentazione del progetto esecutivo – Soggetti pubblici.....	51
22.2	Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici	51
22.3	Esecuzione dei lavori	51
22.3.1	Progetto esecutivo presentato con la domanda di aiuto – Soggetti pubblici.....	51
22.3.2	Progetto esecutivo presentato dopo l'ammissione a finanziamento – Soggetti pubblici.....	52
22.4	Conclusione dei lavori - Soggetti pubblici e soggetti privati	52
23	PROROGHE.....	52
24	VARIANTI.....	53
24.1	Definizione di variante.....	53
24.2	Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	54
24.3	Presentazione della domanda di variante.....	54
24.4	Istruttoria della domanda di variante.....	55
	PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO	56
25	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	56
a.	Erogazione dell'anticipo	57
b.	Erogazione del saldo	57
26	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	61
27	CONTROLLI IN LOCO.....	61
28	FIDEIUSSIONI.....	62
29	CONTROLLI "EX POST"	62
30	DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	63
30.1	Procedimento di decadenza.....	63

31	IMPEGNI	64
	PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI	66
32	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	66
	32.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	67
	32.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento.....	67
33	Domanda Autorizzata di Rettifica	67
	33.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto	68
	33.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento.....	68
34	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	68
	34.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	68
	34.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	68
	34.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo	69
35	RINUNCIA	69
36	REGIME DI AIUTO	70
37	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	70
	37.1 Indicatori.....	70
	37.2 Customer satisfaction.....	70
38	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	70
	38.1 Rimedi amministrativi.....	71
	38.2 Rimedi giurisdizionali	71
39	SANZIONI.....	71
40	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	71
41	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	71
42	ALLEGATI	73

PARTE I - DOMANDA DI AIUTO

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento **"SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE"** è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola, anche se non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6 di cui al Reg. (UE) 2021/2115. Gli investimenti non devono essere connessi al ciclo produttivo aziendale oppure, in caso di connessione, non devono produrre un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.

L'intervento è articolato in due azioni:

- Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale:
 - realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità (realizzazione di siepi e filari)
 - realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua (realizzazione di aree umide, ripristino di fontanili e realizzazione e/o ripristino di pozze d'abbeverata)
 - recupero e ripristino di muretti a secco
 - interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale
 - investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla direttiva 92/43/CEE (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato).
- Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua
 - realizzazione di fasce tampone arboree-arbustive.

Alcuni degli investimenti previsti agiscono in sinergia e complementarità con gli interventi del Piano Strategico della PAC (PSP) che prevedono impegni di gestione in materia ambientale, con particolare riferimento a quelli che perseguono le finalità specifiche di tutela della biodiversità, del paesaggio e della qualità dell'acqua.

Gli investimenti sostenuti, infatti, creano le condizioni per l'assunzione degli impegni agro-climatico-ambientali da parte degli agricoltori e la combinazione di investimenti e impegni di gestione contribuisce a rafforzare l'efficacia degli interventi nel loro complesso, migliorando la capacità di raggiungimento dei risultati.

Operano, inoltre, in conformità con le finalità e gli obiettivi specifici dei PAF (Prioritized Action Framework), della Direttiva "Habitat", concorrendo alla loro attuazione e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

L'intervento risulta in linea con gli obiettivi del progetto LIFE Strategic Nature Project "Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030", in coerenza con il Prioritized Action Framework 21-27 della Lombardia.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

I seguenti investimenti:

- realizzazione di siepi e filari
- realizzazione di aree umide
- recupero fontanili
- realizzazione di fasce tampone arboree-arbustive
- realizzazione e/o ripristino di muretti a secco
- realizzazione e/o ripristino di pozze di abbeverata

sono realizzabili esclusivamente su terreni classificati come agricoli all'interno dei Piani di governo del territorio dei Comuni nei quali ricadono (reperibili nell'archivio documentale "PGT web" dei Piani di Governo del Territorio di Regione Lombardia), nei Comuni lombardi classificati da ISTAT come:

Pianura	Realizzazione di siepi e filari
Pianura e collina	Realizzazione di aree umide Recupero fontanili Realizzazione di fasce tampone arboree-arbustive
Collina e montagna	Realizzazione e/o ripristino di muretti a secco
Montagna	Realizzazione e/o ripristino di pozze di abbeverata

Gli interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale e gli investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato) possono essere, invece, realizzati in tutto il territorio regionale.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- agricoltori, singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo
- altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati:
 - persone giuridiche di diritto privato con previsione statutaria di esercizio di attività di gestione, cura, tutela, conservazione del suolo e/o del territorio e/o delle acque
 - persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia di gestione del suolo e/o del territorio e/o delle acque, compresi i Consorzi d'irrigazione di cui all'art 79 della legge 31/2008.

Per gli interventi di realizzazione e/o ripristino di muretti a secco e investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla dir. 92/43/CEE (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato) possono presentare domanda solo gli agricoltori, singoli o associati, inclusi i consorzi.

Per gli interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, possono presentare domanda solo le persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia di gestione del suolo e/o del territorio e/o delle acque.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti devono:

- essere titolari di una partita IVA attiva, come risultante all'anagrafe tributaria, a eccezione di coloro che hanno domicilio fiscale a Livigno (SO)
- avere in conduzione, con un titolo valido, le superfici sulle quali vengono realizzati gli interventi. In caso di comodato d'uso, il relativo contratto deve prevedere esplicita rinuncia di entrambe le parti a esercitare il diritto anticipato di recesso di cui agli artt. 1809 e 1810 del C.C. per tutta la durata degli impegni connessi all'intervento
- presentare un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione dell'intervento proposto.

5 AZIONE 1 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AD ARRESTARE E INVERTIRE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ E A PRESERVARE IL PAESAGGIO RURALE

Questa azione contribuisce a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate; consente di salvaguardare la biodiversità animale favorendo la riproduzione di specie autoctone, contenendo la diffusione di specie alloctone; favorisce la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica; consente di preservare gli habitat e i paesaggi rurali, salvaguardandone gli elementi tipici.

Con l'obiettivo di potenziare la biodiversità, si suggerisce di realizzare gli interventi di siepi, filari e fasce tampone (che rientrano nell'azione 2) in continuità con analoghi interventi già esistenti o in fase di realizzazione, sia interni all'azienda, sia contigui ad aziende confinanti, così da potenziare le possibili connessioni ecologiche.

5.1 REALIZZAZIONE DI SIEPI E FILARI

Viene finanziata la realizzazione di infrastrutture ecologiche, formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità, quali siepi e filari.

La siepe è una struttura vegetale plurispecifica, ad andamento lineare regolare o irregolare, costituita da specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. Il filare è una formazione vegetale, mono o polispecifica, ad andamento lineare o sinuoso, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto.

Le siepi, semplici o composte, devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- larghezza minima, calcolata come proiezione ortogonale della chioma sul terreno, pari a 2 m
- lunghezza minima, calcolata tra il tronco della prima pianta e il tronco dell'ultima pianta della siepe, pari a 50 m, suddivisibili al massimo in due tratti da 25 m ciascuno; ogni tratto dovrà essere continuativo, ovvero senza interruzioni date da elementi preesistenti

- una densità minima di 490 piante e una massima di 850 piante al km (sesto di impianto sulla fila compreso fra 1,2 e 2 m) e composte da almeno 4 specie differenti arbustive e/o arboree
- nel caso di siepi composte possono essere costituite da due o tre file con interfila (calcolata a partire dal punto centrale del tronco) compresa fra 2 e 3 m e i relativi costi sono calcolati in base al numero di file realizzate.
- deve essere garantita una fascia di rispetto lasciata libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) di larghezza minima di un metro, misurata tra la struttura vegetale e la coltivazione adiacente.

I filari devono avere una densità minima di 130 piante e una massima di 210 piante al km (sesto di impianto sulla fila compreso fra 5 e 7 m). I filari possono essere semplici o complessi quando sono costituiti da due file di filare semplice. Nel caso di filari complessi, la distanza fra due file deve essere compresa fra 3 e 6 metri.

La lunghezza minima del filare è di 100 metri suddivisibili al massimo in due tratti da 50 m ciascuno; ogni tratto dovrà essere continuativo, ovvero senza interruzioni date da elementi preesistenti.

Deve essere garantita una fascia di rispetto lasciata libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) di larghezza minima di un metro, misurata tra la struttura vegetale e la coltivazione adiacente.

I costi di impianto, in applicazione dei costi standard di cui all'allegato 2, si considerano per ogni fila di filare semplice realizzato.

Devono essere utilizzati teli pacciamanti e shelter di protezione, nelle quantità indicate nei costi standard.

I teli pacciamanti, inoltre, devono essere in **materiale biodegradabile**.

Non sono ammessi a contributo: le piantagioni arboree e arbustive dei giardini e dei parchi urbani, i filari e le siepi di recinzione delle abitazioni, i filari urbani, le piantumazioni a corredo di piste ciclabili e le piantumazioni di strade.

Le superfici sulle quali vengono realizzate le siepi o i filari non devono essere classificate come tare aziendali.

Possono essere utilizzate solo le specie arbustive e arboree di cui all'allegato 1 "Indicazioni tecniche per la realizzazione degli interventi".

Nel caso gli interventi ricadano in Aree Natura 2000 e/o altre aree protette, l'ente gestore può esprimere alcune prescrizioni in merito alla scelta delle specie da utilizzare, indicando anche specie non comprese nell'allegato 1, purché ne sia motivata l'opportunità.

RIEPILOGO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	SIEPI	FILARI
LOCALIZZAZIONE	Pianura	Pianura
LUNGHEZZA MINIMA	50 m	100 m
LARGHEZZA MINIMA	2 m	
DENSITÀ	Min. 490 piante/km Max. 850 piante/km	Min. 130 piante/km Max. 210 piante/km
INTERFILA	Da 2 a 3 m	Da 3 a 6 m
SESTO IMPIANTO SULLA FILA	Tra 1.2 e 2 m	Tra 5 e 7 m
NUMERO SPECIE UTILIZZATE	Minimo 4	1 o più

SPECIE	Allegato 1 o prescritte da ente gestore Area Natura 2000 e altre aree protette	Allegato 1 o prescritte da ente gestore Area Natura 2000 e altre aree protette
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE	90.000 € totali (siepi + filari)	
COSTI STANDARD	Sì	Sì

5.1.1 Spese ammissibili

Per la realizzazione di siepi e filari, le spese sono ammissibili nei limiti e con le modalità tecniche descritte nei costi standard (allegato 2). I costi standard si applicano per gli interventi previsti sia dai beneficiari pubblici, sia dai beneficiari privati.

Per i beneficiari pubblici, per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta. I costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per i beneficiari privati, invece, i costi standard vengono applicati sia in fase di ammissibilità, sia di rendicontazione.

I costi standard sono stati determinati comprendendo tutte le voci di spesa necessarie alla realizzazione dell'intervento; nel computo che dovrà essere allegato al progetto non è pertanto possibile aggiungere ulteriori voci al costo standard indicato nell'allegato 2.

5.2 REALIZZAZIONE DI AREE UMIDE

La realizzazione di aree umide deve avvenire su terreni agricoli che non hanno beneficiato di interventi analoghi nelle precedenti programmazioni e su una superficie minima pari a 0,2 ha senza soluzione di continuità (non per somma di piccoli interventi). Tali zone vengono create attraverso interventi finalizzati ad assicurare la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno.

Le aree umide non possono sovrapporsi alla rete irrigua esistente ed essere realizzate all'interno di aziende con appostamenti fissi di caccia e/o aziende con aree faunistiche venatorie.

Gli interventi sul profilo del terreno devono creare differenti profondità della lama d'acqua, con una profondità massima non superiore a 2 m e non devono prevedere asportazioni di materiale all'esterno dell'azienda.

I margini delle zone allagate devono avere:

- un andamento irregolare, sinuoso e non rettilineo
- uno sviluppo minimo pari a 500 metri per ettaro
- una larghezza minima pari a 8 metri.

Si deve inoltre prevedere l'inverdimento di tutte le sponde con specie palustri e l'impianto anche discontinuo di alberi/arbusti all'esterno del ciglio di sponda, con creazione di sistemi macchia-radura

per almeno il 50% della parte emersa. Il sistema macchia-radura si ottiene mettendo a dimora alberi e arbusti a una densità compresa fra 220 e 660 piante/ha.

L'inverdimento delle sponde non può coincidere con siepi o filari realizzati nell'ambito dell'intervento SRD04 di cui al paragrafo 5.1.

Per la realizzazione delle aree macchia-radura occorre far riferimento alle specie arbustive e arboree riportate nell'allegato 1.

Nel caso gli interventi ricadano in Aree Natura 2000 e/o altre aree protette, l'ente gestore può indicare alcune prescrizioni in merito alla scelta delle specie da utilizzare, indicando anche specie non comprese nell'allegato 1, purché ne sia motivata l'opportunità.

Gli interventi devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica¹.

RIEPILOGO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - AREE UMIDE	
LOCALIZZAZIONE	Pianura e collina
DIMENSIONI INTERVENTO	Min. 0,2 ettari (zona allagata + zona macchia radura)
AREA ALLAGATA	Min. 50 % area di intervento (zona allagata + zona macchia radura) Max. 80 % area di intervento (zona allagata + zona macchia radura)
PERIODO ALLAGAMENTO	Min. 8 mesi/anno
LARGHEZZA MINIMA ZONA ALLAGATA	8 metri
PROFONDITÀ AREA ALLAGATA	Profondità variabili mai superiori a 2 metri
MOVIMENTAZIONI TERRA	Il materiale movimentato per realizzare le aree umide non deve essere trasportato all'esterno dall'azienda
SPONDE	Ad andamento irregolare, non rettilineo, con sviluppo minimo di 500 m/ha Presenza di specie palustri su tutte le sponde
AREA MACCHIA-RADURA	Minimo il 50% della superficie emersa Alberi e arbusti Densità: Min. 220 piante/ha Max. 660 piante/ha
SPECIE	Allegato 1 (o prescritte da ente gestore Area Natura 2000 e altre aree protette)
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE	120.000 €
COSTI STANDARD	Sì

¹ Realizzati in conformità a quanto descritto nel Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica, approvato con dgr 6/48740 del 29/02/2000, pubblicato sul 1° supplemento straordinario al n. 19 del BURL 9/5/2000 e alla Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia, approvata con dgr 6/29567 del 1/7/1997, pubblicata sul 1° supplemento straordinario al n. 31 del BURL 29/7/1997

5.2.1 Spese ammissibili

Per la realizzazione di aree umide le spese sono ammissibili nei limiti e con le modalità tecniche descritte nei costi standard (allegato 2).

La realizzazione di aree umide può essere completata con le opere idrauliche accessorie indicate nella voce X.002.001 dei costi standard.

I costi standard si applicano per gli interventi previsti sia dai beneficiari pubblici, sia dai beneficiari privati.

Per i beneficiari pubblici, per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta. I costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per i beneficiari privati, invece, i costi standard vengono applicati sia in fase di ammissibilità, sia di rendicontazione.

I costi standard sono stati determinati comprendendo tutte le voci di spesa necessarie alla realizzazione dell'intervento; nel computo che dovrà essere allegato al progetto non è possibile aggiungere ulteriori voci al costo standard indicato nell'allegato 2 a eccezione del costo X.002.001 (riferito alla realizzazione di canali per il flusso e deflusso dell'acqua).

5.3 RECUPERO DI FONTANILI

In merito al recupero dei fontanili, gli interventi:

- devono prevedere il recupero della funzionalità idraulica, la rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e della prima fascia conterminale del soprassuolo, limitato alle effettive necessità di recupero ambientale e non a fini produttivi, di fontanili. Qualora si debba effettuare un intervento su una sola sponda o interventi diversi sulle due sponde, è possibile scegliere per ogni sponda il costo standard adeguato e moltiplicarlo per metà della lunghezza effettiva su cui si vuole intervenire. In questo caso, la relazione di progetto deve descrivere puntualmente le operazioni da eseguire e dare evidenza dell'effettiva necessità di interventi diversi sulle due sponde, allegando la documentazione fotografica dello stato di fatto del tratto interessato
- possono riguardare la testa e/o il primo tratto dell'asta dei fontanili (100 metri)
- devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica²
- non devono interessare fontanili che hanno già beneficiato di finanziamenti nelle precedenti programmazioni
- non sono ammissibili interventi su fontanili "a pettine", cioè su fontanili con aste parallele distanti fra loro meno di 50 m.

Non devono essere presenti derivazioni e prese d'acqua a fini produttivi lungo il tratto d'asta interessato dall'intervento.

² Realizzati in conformità a quanto descritto nel Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica, approvato con dgr 6/48740 del 29/02/2000, pubblicato sul 1° supplemento straordinario al n. 19 del BURL 9/5/2000 e alla Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia, approvata con dgr 6/29567 del 1/7/1997, pubblicata sul 1° supplemento straordinario al n. 31 del BURL 29/7/1997

RIEPILOGO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - FONTANILI	
LOCALIZZAZIONE	Pianura o collina
FINALITÀ	Non produttiva (recupero funzionalità idraulica + rinaturalizzazione)
AREA DI INTERVENTO	Testa fontanile e/o primi 100 m asta fontanile. I primi 100 m non devono presentare derivazioni e/o prese d'acqua
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE	90.000 €
COSTI STANDARD	Sì

5.3.1 Spese ammissibili

Per il recupero della funzionalità dei fontanili le spese sono ammissibili nei limiti e con le modalità tecniche descritte nei costi standard (allegato 2).

I costi standard si applicano per gli interventi previsti sia dai beneficiari pubblici, sia dai beneficiari privati.

Per i beneficiari pubblici, per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta. I costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per i beneficiari privati, invece, i costi standard vengono applicati sia in fase di ammissibilità, sia di rendicontazione.

I costi standard sono stati determinati comprendendo tutte le voci di spesa necessarie alla realizzazione dell'intervento; nel computo che dovrà essere allegato al progetto, non è pertanto possibile aggiungere ulteriori voci al costo standard indicato nell'allegato 2.

5.4 REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI ABBEVERATA

Le pozze di abbeverata sono strutture seminaturali di forma tondeggiante per la raccolta e la conservazione dell'acqua, alimentate dalle piogge o da sorgenti.

La loro realizzazione prevede la formazione di uno specchio d'acqua di superficie compresa fra 40 e 400 m² e di profondità massima pari a 150 centimetri. L'impermeabilizzazione del fondo può essere ottenuta con metodi tradizionali (impiego di argilla, cenere, cortecce, foglie di faggio, ecc.) oppure con l'impiego di un telo impermeabilizzante, protetto da due strati di tessuto non tessuto e ricoperto di terra e/o sabbia.

Tutti gli interventi devono prevedere la protezione integrale o parziale con una staccionata o recinzione. Nel primo caso l'acqua deve essere condotta dalla pozza a uno o più abbeveratoi collocati a valle, nel secondo la parte accessibile alla fauna selvatica deve essere pavimentata con un selciato per circoscrivere l'area di calpestio.

In ogni caso, i movimenti di terra necessari per la realizzazione delle pozze di abbeverata devono prevedere lo spostamento del solo materiale asportato per realizzare lo scavo.

Sono ammissibili a finanziamento anche gli interventi di ripristino delle pozze di abbeverata già esistenti ma completamente interrato o che necessitino di opere di consolidamento. Per le azioni di ripristino restano valide le stesse prescrizioni tecniche previste per la realizzazione ex novo.

Gli interventi devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica³.

RIEPILOGO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - POZZE DI ABBEVERATA	
LOCALIZZAZIONE	Montagna
ALIMENTAZIONE POZZE	Acqua piovana o sorgenti
DIMENSIONI	Min. 40 m ² Max. 400 m ² Profondità max. 150 cm
CARATTERISTICHE	Impermeabilizzazione del fondo Protezione integrale della pozza + condotte ad abbeveratoio OPPURE: Protezione parziale della pozza + area calpestio pavimentata
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE	90.000 €
COSTI STANDARD	NO

5.4.1 Spese ammissibili

Per realizzazione/ripristino delle pozze di abbeverata occorre predisporre un computo metrico sulla base di prezzi ufficiali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le voci di spesa considerate sono le seguenti:

- pulizia preventiva dalla vegetazione
- scavi e movimentazione di terra
- impermeabilizzazione della pozza
- staccionate o recinzioni a protezione della pozza
- pavimentazione dell'area circostante la pozza.

5.5 RECUPERO E RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO

Per muretto a secco si intende una struttura muraria costruita con pietre di varie dimensioni - che si mantengono assieme in virtù della forza di gravità, senza l'ausilio di alcun materiale legante - che può avere funzione di delimitazione delle proprietà, ma che, più spesso, nei nostri territori, è

³ Realizzati in conformità a quanto descritto nel Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica, approvato con dgr 6/48740 del 29/02/2000, pubblicato sul 1° supplemento straordinario al n. 19 del BURL 9/5/2000 e alla Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia, approvata con dgr 6/29567 del 1/7/1997, pubblicata sul 1° supplemento straordinario al n. 31 del BURL 29/7/1997

presente nelle aree agricole di versante, con la funzione prevalente di sostegno dei terrazzamenti. Poiché la stabilità di tali strutture viene compromessa dal trascorrere del tempo e dall'azione degli agenti atmosferici, gli interventi ammissibili si configurano principalmente nel ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di muretti che presentino fenomeni di dissesto o crolli, con possibilità di realizzazione di piccoli nuovi tratti, ove necessario.

Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Gli interventi dovranno essere realizzati il più possibile reimpiegando il materiale da costruzione originale presente in loco, e comunque con materiale simile a quello dei manufatti presenti nell'area oggetto di intervento. È ammesso l'impiego di modeste quantità di legante – malta cementizia – solo se le caratteristiche del manufatto (es. scaglie di pietra irregolari) lo giustificano, senza alterare l'aspetto esteriore del muro (superficie interessata dalla presenza del materiale litoide pari almeno al 90% del totale). Solo per specifiche esigenze strutturali il rinforzo può essere realizzato con una muratura contro terra in calcestruzzo armato o con l'ausilio di rete elettrosaldata, da tenere obbligatoriamente all'interno dei piani di facciata e con la muratura a secco come rivestimento strutturale nella parte a vista. Anche il coronamento dovrà essere realizzato in pietra a vista. Non è ammessa la finitura superiore del muro con copertina in calcestruzzo. I fori di drenaggio, ove presenti, dovranno integrarsi il più possibile nel manufatto; non è quindi consentito lasciare a vista spezzoni di eventuali tubi di drenaggio in plastica.

Stabilità del manufatto ed esecuzione a regola d'arte dovranno essere garantite da un tecnico abilitato.

5.5.1 Spese ammissibili

Per il ripristino/recupero dei muretti a secco occorre predisporre un computo metrico estimativo utilizzando i prezzi ufficiali e non sono ammissibili spese per lavori in economia.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

- acquisto e trasporto in loco dei materiali per la realizzazione del manufatto
- scavi e movimentazione di terra
- utilizzo di elicottero per il trasporto dei materiali in zone disagiate
- manodopera
- spese generali per progettazione e direzione lavori nella misura massima del 10% dell'importo complessivo.

I beneficiari di questa tipologia di intervento non possono richiedere il premio aggiuntivo “vigneto terrazzato” dell'intervento SRB01 nel 2026, anno successivo a quello di concessione del contributo.

5.6 INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLE SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE – GAMBERO ALLOCTONO E NUTRIA

Viene finanziato l'acquisto di attrezzatura e strumenti funzionali al controllo di alcune specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale (IAS) quali: gamberi alloctoni e *Myocastor coypus* (nutria). Gli interventi dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni previste nei seguenti documenti:

- piani di gestioni nazionali approvati per le specie aliene invasive di rilevanza unionale
- linee guida per il contenimento dei gamberi alloctoni in Lombardia elaborate nell'ambito del progetto LIFE GESTIRE 2020.

5.6.1 Spese ammissibili

Possono essere acquistate le seguenti attrezzature e strumenti per la cattura, la soppressione eutanasica, il contenimento, la detenzione in sicurezza, specifici per le diverse specie, definiti nei rispettivi piani di gestione approvati a livello nazionale e indicati di seguito.

Per i gamberi alloctoni:

- trappole-nassa a doppio invoglio e con reti guida
- ART (*Artificial Refuge Traps*)
- guadini e reti a maglia fine.

Per le nutrie:

- gabbie trappola a vivo anche dotate di esca alimentare, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano
- contenitori ermetici per la soppressione della nutria catturata mediante gabbia trappola, tramite inalazione di monossido di carbonio
- contenitori autorizzati dalle aziende sociosanitarie territoriali idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse (freezer o celle frigo per conservazione capi catturati, contenitori stagni portatili per trasporto carcasse).

Per determinare la spesa si fa riferimento ai prezzi rilevati sulle piattaforme di e-procurement (CONSIP, SINTEL, ARCA, MePa) per le stesse tipologie di investimento.

In caso di tipologie di investimento non presenti sulle piattaforme, dovranno essere allegati tre preventivi di spesa redatti secondo le specifiche riportate al paragrafo 17.5.1.1.

5.7 INTERVENTI PER MIGLIORARE LA COESISTENZA TRA AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI E FAUNA SELVATICA, INCLUSI GLI UNGULATI (CINGHIALI E CERVIDI) E LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO TUTELATE DALLA DIR. 92/43/CEE (LUPO, LINCE, ORSO BRUNO E SCIACALLO DORATO)

Gli interventi devono essere finalizzati a proteggere dalla fauna selvatica i gruppi di animali da reddito allevati dal beneficiario e/o le arnie. È escluso l'utilizzo ai soli fini di contenimento delle mandrie. Con il termine "fauna selvatica" si intendono le specie presenti in Lombardia di grandi/meso carnivori, particolarmente protetti quali: lupo, lince, sciacallo dorato e orso, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi).

5.7.1 Spese ammissibili

È ammissibile il finanziamento per l'acquisto di:

- A. protezioni fisiche realizzate con recinzioni perimetrali, fisse o mobili e kit di elettrificazione, inclusa la posa in opera**

B. cani da guardiania (solo in abbinamento alle protezioni fisiche).

Nel caso di recinzioni antipredazione, deve essere realizzata una doppia barriera per aumentare l'efficacia: una interna per il contenimento del bestiame e una perimetrale esterna, elettrificata, che funziona come barriera, mantenendo così anche una certa distanza fra il predatore e il bestiame. Tutto il materiale elettrico deve avere la certificazione di conformità prevista dalla normativa europea.

Non è finanziabile il solo acquisto di kit di elettrificazione.

La presenza di recinzioni elettrificate deve essere segnalata attraverso apposita cartellonistica a norma di legge, costituita da cartelli di dimensioni minime di 20x10 cm, di colore giallo, riportante, in colore nero indelebile, il simbolo della mano con le tre scosse, da posizionare sulla recinzione, a intervalli regolari di 50 metri uno dall'altro (emendamento A12 normativa europea). Trattandosi di un adempimento di legge, le spese relative alla cartellonistica non sono ammesse a finanziamento.

Nel caso delle recinzioni fisse è possibile che, laddove insistano dei vincoli di natura conservazionistica o paesaggistica o dove siano previste delle opere di natura edilizia, siano necessarie specifiche autorizzazioni o segnalazioni. Gli interventi dovranno garantire la conformità alle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali e rispettare i vincoli previsti dai Piani di gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) dalle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). È necessario, quindi, rivolgersi agli uffici competenti degli enti locali in cui si intende posizionare la recinzione, per acquisire le eventuali autorizzazioni.

A1 Recinzioni per la difesa da lupo, lince, sciacallo dorato e orso

A1.1 Caratteristiche tecniche minime delle recinzioni fisse non elettrificate

La recinzione metallica fissa non elettrificata ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Non è una soluzione utilizzabile per recintare integralmente le aree di pascolo.

La realizzazione può essere effettuata con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (per ovini: maglia 10x10 e filo di diametro 5 mm; per bovini: maglia 15x15 e filo diametro 6 mm), con reti zincate a filo ritorto o doppia torsione, entrambe con un filo di almeno 3 mm di diametro.

La rete dovrà essere interrata per almeno 25 centimetri.

La recinzione dovrà avere una altezza totale di almeno 175 cm e presentare una piegatura antisalto, verso l'esterno a 45°, di lunghezza minima pari a 30 centimetri.

In alternativa alla piegatura antisalto, la recinzione può essere provvista di una barriera antisalto costituita da un cavo elettrico, posizionato subito sopra la rete (max 15 cm), montato su isolatori e collegato a un elettrificatore che generi impulsi con energia di uscita minima di 3 J e voltaggio in uscita minimo 3kV, seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate e prevedendo l'installazione di cartelli d'avviso a norma di legge.

I supporti devono essere costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza.

Possono essere impiegati, a integrazione e supporto di stabilità, anche paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm) e paleria di legno o cemento di diametri superiori.

I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

A1.2 Caratteristiche tecniche minime delle recinzioni fisse elettrificate

La recinzione fissa elettrificata può essere utilizzata per proteggere gli animali al pascolo/alpeggio, anche per aree limitrofe all'allevamento o la difesa delle arnie impiegate per apicoltura stanziale.

L'altezza della recinzione fuori terra dovrà essere non inferiore a 120 cm per arnie e non inferiore a 150 cm per la protezione di mandrie/greggi.

Realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza adeguata (diametro 8-10 cm e 10–12 cm per i pali angolari).

I pali devono essere interrati per almeno 35 cm e posti a una distanza adeguata a seguire correttamente il profilo del terreno.

Possono essere impiegati, a integrazione e supporto di stabilità, anche paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm).

In caso di recinzioni fisse semipermanenti, intese come recinzioni attivate solo per una parte dell'anno (ad esempio per la sola stagione d'alpeggio), potrà essere utilizzata paleria in legno resistente alla marcescenza e di altezza adeguata (diametro 8-10 cm e 10–12 cm per i pali angolari), e/o in plastica/fibra di vetro (diametro minimo pari a 12 mm e con altezza minima adeguata all'altezza della recinzione). Per la protezione del bestiame potrà essere prevista una altezza dei pali maggiore rispetto all'altezza della recinzione nel caso si preveda l'eventuale installazione di fladry.

Il numero minimo di paletti è pari a 15 ogni 50 metri, ogni palo di sostegno deve essere dotato di adeguati isolatori regolabili in altezza.

I cavi andranno posizionati a partire dal primo filo a circa 15 cm, mentre la distanza dei fili successivi dovrà essere compresa tra i 20 e i 35 cm, per un minimo di 5 elementi di trasmissione.

I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche.

I parametri minimi erogati dall'impianto, misurati nel punto più distante in linea d'aria dall'elettrificatore, sono: 3.500 V e 0,35 J (3,5 kV e 350 mJ).

Nel caso in cui l'impianto non sia direttamente collegato alla rete elettrica, l'eventuale accumulatore dovrà avere una tensione in uscita di 12 V e capacità minima di 65 A e dovrà essere collegato a un pannello solare da minimo 20 W, eventualmente fissabile direttamente all'elettrificatore.

Il cancello della recinzione deve essere elettrificato e realizzato con caratteristiche elettriche analoghe a quelle previste per i conduttori.

Devono essere previsti cartelli di segnalazione a norma di legge: minimo 1 ogni 50 m di recinzione e in prossimità di punti di passaggio.

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

A1.3 Caratteristiche tecniche minime delle recinzioni mobili con filo elettrificato

La recinzione mobile elettrificata di tipo modulare può essere utilizzata per la protezione degli animali su pascoli turnati, per proteggere sottogruppi della mandria/gregge, per creare una doppia recinzione in combinazione con recinzioni fisse o recinzioni mobili e per la difesa delle arnie impiegate per apicoltura stanziale o nomade.

L'altezza della recinzione fuori terra dovrà essere non inferiore a 150 centimetri.

Per questa tipologia di recinzione deve essere utilizzata paleria in plastica o in fibra di vetro con altezza minima adeguata e diametro minimo pari a 12 millimetri.

Il numero minimo di paletti è pari a 15 ogni 50 metri, ogni palo di sostegno deve essere dotato di adeguati isolatori regolabili in altezza.

I cavi andranno posizionati a partire dal primo filo a circa 15 cm, mentre la distanza dei fili successivi dovrà essere compresa tra i 20 e i 35 cm, per un minimo di cinque elementi di trasmissione.

I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto e resistenti alle sollecitazioni climatiche.

I parametri minimi erogati dall'impianto, misurati nel punto più distante in linea d'aria dall'elettrificatore, sono: 3.500 V e 0,35 J (3,5 kV e 350 mJ).

Nel caso in cui l'impianto non sia direttamente collegato alla rete elettrica, l'eventuale accumulatore dovrà avere tensione in uscita di 12 V e capacità minima di 65 A e dovrà essere collegato a un pannello solare da minimo 20 W, eventualmente fissabile direttamente all'elettrificatore.

L'eventuale cancello della recinzione deve essere elettrificato e realizzato con caratteristiche elettriche analoghe a quelle previste per i conduttori.

Devono essere previsti cartelli di segnalazione a norma di legge (minimo 1 ogni 50 m di recinzione).

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

A1.4 Caratteristiche tecniche minime delle recinzioni mobili con rete elettrificata

La recinzione mobile elettrificata di tipo modulare può essere utilizzata per la protezione degli animali su pascoli turnati, per proteggere sottogruppi della mandria/gregge, per creare una doppia recinzione in combinazione con recinzioni fisse o recinzioni mobili e per la difesa delle arnie impiegate per apicoltura stanziale o vagante.

I singoli rotoli che costituiscono la recinzione devono avere le seguenti caratteristiche: lunghezza minima di 50 m, altezza minima di 120 cm senza necessità di aggiunta di ulteriori elementi (nastri o altro) e l'elemento orizzontale più basso non deve essere elettrificato.

I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto e resistenti alle sollecitazioni climatiche.

I parametri minimi erogati dall'impianto, misurati nel punto più distante in linea d'aria dall'elettrificatore, sono: 3.500 V e 0,35 J (3,5 kV e 350 mJ).

Nel caso in cui l'impianto non sia direttamente collegato alla rete elettrica, l'eventuale accumulatore dovrà avere alimentazione a 12 V e capacità minima di 65 A e dovrà essere collegato a un pannello solare da minimo 20 W, eventualmente fissabile direttamente all'elettrificatore.

L'eventuale cancello della recinzione deve essere elettrificato e realizzato con caratteristiche elettriche analoghe a quelle previste per i conduttori.

Devono essere previsti cartelli di segnalazione a norma di legge (minimo 1 ogni 50 m di recinzione).

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

A2 Recinzioni per la difesa delle coltivazioni da cinghiale e altri ungulati

Le recinzioni di seguito proposte sono utili alla difesa delle produzioni agricole vegetali come, ad esempio, le coltivazioni annuali, le produzioni ortofrutticole e vitivinicole, le produzioni forestali/vivaistiche.

A2.1 Recinzioni fisse elettrificate

In generale, si prevede la realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza adeguata (diametro 8-10 cm e 10-12 cm per i pali angolari).

I pali devono essere interrati per almeno 35 cm e posti a una distanza adeguata a seguire correttamente il profilo del terreno (esclusa paleria in plastica/fibra di vetro).

Possono essere impiegati, a integrazione e supporto di stabilità, anche paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm).

In caso di recinzioni fisse semipermanenti, intese come recinzioni attivate solo per una parte dell'anno (ad esempio periodo semina o di maturazione latte del mais), potrà essere utilizzata paleria in legno resistente alla marcescenza e di altezza adeguata (diametro 8-10 cm e 10-12 cm per i pali angolari), e/o in plastica/fibra di vetro (diametro minimo pari a 12 mm e con altezza minima adeguata all'altezza della recinzione).

Il numero minimo di paletti è pari a 15 ogni 50 metri, ogni palo di sostegno deve essere dotato di adeguati isolatori regolabili in altezza.

I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto e resistenti alle sollecitazioni climatiche.

I parametri minimi erogati dall'impianto, misurati nel punto più distante in linea d'aria dall'elettrificatore, sono: 3.500 V e 0,35 J (3,5 kV e 350 mJ).

Nel caso in cui l'impianto non sia direttamente collegato alla rete elettrica, l'eventuale accumulatore dovrà avere una tensione in uscita di 12 V e capacità minima di 65 A e dovrà essere collegato a un pannello solare da minimo 20 W, eventualmente fissabile direttamente all'elettrificatore.

Il cancello della recinzione deve essere elettrificato e realizzato con caratteristiche elettriche analoghe a quelle previste per i conduttori.

Devono essere previsti cartelli di segnalazione a norma di legge: minimo 1 ogni 50 m di recinzione e in prossimità di punti di passaggio.

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Per i cinghiali: l'altezza della recinzione fuori terra dovrà essere non inferiore a 150 centimetri. I cavi andranno posizionati a partire dal primo filo a circa 20 cm, mentre la distanza dei fili successivi dovrà essere compresa tra i 20 e i 30 cm, per un numero di elementi di trasmissione congruo al raggiungimento dell'altezza prevista (esempio posizionamento: 20 - 40 – 60 – 90 - 120 – 150 cm).

Per altri ungulati (cervo, capriolo, ecc.): l'altezza della recinzione fuori terra dovrà essere non inferiore a 180 cm e prevedere la possibilità di installazione di fladry con bandierine di 40 cm di lunghezza e 3,5 cm di larghezza, quest'ultime potranno essere non elettrificate e costituite di materiale plastico o elettrificate e costituite da fettuccia elettrificata da 3,5 centimetri. I cavi andranno posizionati a partire dal primo filo a circa 20 cm, mentre la distanza dei fili successivi dovrà essere compresa tra i 20 e i 35 cm, per un minimo sei elementi di trasmissione (esempio posizionamento: 25 - 50 – 80 -120 -150 -180 cm).

A2.2 Recinzioni mobili con filo elettrificato

Per questa tipologia di recinzione deve essere utilizzata adeguata paleria in plastica o in fibra di vetro; i pali dovranno avere diametro minimo pari a 12 mm e, comunque, tale da sostenere meccanicamente le recinzioni descritte con i rispettivi ordini di filo.

Il numero minimo di paletti è pari a 15 ogni 50 metri (aumentati a 20 in caso di recinzioni con ordine di fili maggiore di 5), ogni palo di sostegno deve essere dotato di adeguati isolatori regolabili in altezza.

I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto e resistenti alle sollecitazioni climatiche.

I parametri minimi erogati dall'impianto, misurati nel punto più distante in linea d'aria dall'elettrificatore, sono: 3.500 V e 0,35 J (3,5 kV e 350 mJ).

Nel caso in cui l'impianto non sia direttamente collegato alla rete elettrica, l'eventuale accumulatore dovrà avere tensione in uscita di 12 V e capacità minima di 65 A e dovrà essere collegato a un pannello solare da minimo 20 W, eventualmente fissabile direttamente all'elettrificatore.

L'eventuale cancello della recinzione deve essere elettrificato e realizzato con caratteristiche elettriche analoghe a quelle previste per i conduttori.

Devono essere previsti cartelli di segnalazione a norma di legge: minimo 1 ogni 50 m di recinzione.

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Per i cinghiali: l'altezza della recinzione fuori terra dovrà essere non inferiore a 150 centimetri. I cavi andranno posizionati a partire dal primo filo a circa 20 cm, mentre la distanza dei fili successivi dovrà essere compresa tra i 20 e i 30 cm, per un numero di elementi di trasmissione congruo al raggiungimento dell'altezza prevista (esempio posizionamento: 20 - 40 – 60 – 90 - 120 – 150 cm).

Per altri ungulati (cervo, capriolo, ecc.): l'altezza della recinzione fuori terra dovrà essere non inferiore a 180 cm e prevedere, anche raggiungendo ulteriori 30 cm, la possibilità di installazione di fladry con bandierine di 40 cm di lunghezza, quest'ultime potranno essere non elettrificate e costituite di materiale plastico o elettrificate e costituite da fettuccia elettrificata da 3,5 cm. I cavi

andranno posizionati a partire dal primo filo a circa 20 cm, mentre la distanza dei fili successivi dovrà essere compresa tra i 20 e i 35 cm, per un minimo sei elementi di trasmissione (esempio posizionamento: 25 - 50 – 80 -120 -150 -180 cm).

B Cani da guardiania del bestiame

In aggiunta alle recinzioni **di cui al punto A1**, è possibile acquistare **cani da guardiania**. Non è possibile richiedere a contributo l'acquisto dei soli cani da guardiania.

I cani assicurano la protezione degli animali durante il pascolo e il ricovero.

L'efficacia di questo tipo di prevenzione è legata alla provenienza degli animali (intesa come provenienza da linee di sangue da lavoro), al corretto inserimento nella mandria/gregge e alla loro corretta educazione al lavoro.

I cani richiesti a finanziamento dovranno essere vaccinati e iscritti all'anagrafe canina.

È finanziabile l'acquisto di cani da guardiania, di razza Pastore Maremmano - Abruzzese o Pastore della Sila, iscritti al libro genealogico della razza di appartenenza, provenienti da linee da lavoro e selezionati in base alle specifiche caratteristiche attitudinali.

L'acquisto dei cani è ammesso esclusivamente per mandrie di animali al pascolo con consistenza media annua pari a 10 UBA per allevamenti di ovicapri e pari a 15 UBA per allevamenti di bovini.

Il numero di cani finanziabili è pari a: 2 per mandria o gregge fino a 150 capi e 4 per mandria o gregge oltre i 150 capi.

Il numero massimo di cani ammissibili a finanziamento è 4.

I cani devono avere un'età minima pari a 2 mesi e una massima di 3 mesi; è possibile il finanziamento di individui di età compresa tra gli 8 e i 18 mesi se oggetto, precedentemente all'acquisto, di comprovata e adeguata socializzazione del cane rispetto ad animali d'allevamento analoghi agli animali detenuti dall'allevatore nonché rispetto ad altri cani e alle persone.

Si raccomanda il posizionamento, nei punti di accesso ai pascoli, dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane e la stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

L'acquisto del cane da guardiania non è finanziabile per la protezione delle arnie.

Per l'acquisto di cani da guardiania la spesa massima è di 1.200 € /capo.

6 AZIONE 2 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA

L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, attraverso un sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati a ridurre l'inquinamento nelle acque superficiali.

Con l'obiettivo di potenziare la biodiversità, si suggerisce di realizzare anche gli interventi dell'azione 2 in continuità con analoghi interventi già esistenti o in fase di realizzazione, sia interni all'azienda, sia contigui ad aziende confinanti, così da potenziare le possibili connessioni ecologiche.

6.1 REALIZZAZIONE FASCE TAMPONE ARBOREE-ARBUSTIVE: REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE CON FUNZIONE DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO NELLE ACQUE SUPERFICIALI NATURALI E ARTIFICIALI

Viene finanziata la realizzazione di fasce tampone arboree-arbustive ad andamento lineare o sinuoso, coperte da vegetazione arborea e arbustiva appartenente al contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzate lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua che drenano acque dai campi coltivati.

La fascia tampone deve avere una lunghezza minima pari a 25 m, calcolata tra il tronco della prima pianta e il tronco dell'ultima pianta, mentre una larghezza massima di 25 m, misurati agli estremi dell'area di incidenza della chioma.

Le fasce tampone devono essere realizzate su terreni agricoli con una densità di impianto compresa fra 1.100 e 1.750 piante/ha, devono avere una larghezza minima, calcolata a partire dal punto centrale del tronco, di 6 m e devono essere costituite da almeno due specie arboree e due specie arbustive differenti.

Per la realizzazione delle fasce tampone devono essere utilizzate le specie di cui all'allegato 1.

Qualora gli interventi ricadano in Aree Natura 2000 e/o altre aree protette, l'ente gestore può esprimere nel proprio parere alcune prescrizioni in merito alla scelta delle specie da utilizzare, motivandone l'opportunità.

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Fasce tampone arboree-arbustive	
LOCALIZZAZIONE	Pianura o collina
Lunghezza	Min. 25 m
Larghezza	Min. 6 m Max. 25 m
DENSITÀ IMPIANTO	Min. 1.100 piante/ha Max. 1.750 piante/ha
N. SPECIE UTILIZZATE	Min. due arboree + due arbustive
QUALI SPECIE	Allegato A o prescritte da ente gestore Area Natura 2000 e altre aree protette
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE	90.000 €
COSTI STANDARD	Sì

6.1.1 Spese ammissibili

Per la realizzazione di fasce tampone arboree-arbustive le spese sono ammissibili nei limiti e con le modalità tecniche descritti nei costi standard (allegato 2). I costi standard si applicano per gli interventi previsti sia dai beneficiari pubblici, sia dai beneficiari privati.

Per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta. I costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per i beneficiari privati i costi standard vengono applicati sia in fase di ammissibilità, sia di rendicontazione.

I costi standard sono stati determinati comprendendo tutte le voci di spesa necessarie alla realizzazione dell'intervento; nel computo che verrà allegato al progetto non è pertanto possibile aggiungere ulteriori voci al costo standard indicato.

7 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza.

Le spese per la progettazione e la direzione lavori:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)
3. sono riconosciute fino a un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Tipologia di intervento	Percentuale massima delle spese generali per progettazione e direzione lavori
Siepi e filari	3%
Aree umide	5%
Ripristino fontanili	8%
Pozze d'abbeverata	8%
Muretti a secco	8%
Interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale	1%
Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica	1%
Fasce tampone arboree-arbustive	3%

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, a esclusione delle spese:
 - di informazione e pubblicità
 - di acquisto macchine e attrezzature
 - di certificazione dei sistemi di qualità
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Per i beneficiari pubblici, gli incarichi per la progettazione, direzione lavori, ecc. vengono assegnati nel rispetto del Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Nel caso in cui la progettazione sia affidata al personale dipendente, la relativa spesa non può essere ammessa a contributo.

I richiedenti possono destinare fino a un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Dlgs 36/2023, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, a esclusione delle attività di progettazione degli interventi.

La quota del 2% è calcolata all'interno del totale delle spese generali richieste.

8 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino a un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456/2024 reperibile al seguente indirizzo: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://regione.lombardia.it/Indicazioni_e_Strumenti_per_le_Azioni_di_Comunicazione_e_Informazione)

9 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino a un importo **massimo pari allo 0,70%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

10 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, a eccezione delle **spese per la redazione del progetto** e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto, che devono comunque essere sostenute **dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)**.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare dotazioni anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo sul BURL. In tal caso, Regione Lombardia è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

Le date di avvio alle quali fare riferimento sono:

- 1) per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del citato D.Lgs. - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Comune territorialmente competente
 - dal direttore dei lavori al Comune

- 2) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa al permesso di costruire articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): 30 giorni dalla presentazione della SCIA stessa.
- 3) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.

Ai fini del presente bando, si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare", punto b), approvato con decreto n. 6326 del 12 maggio 2021.

Per la SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante al permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce.

- 4) per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

Per i beneficiari pubblici le date alle quali fare riferimento sono:

- per l'acquisto di dotazioni: la data del documento di trasporto
- per i lavori: la data del certificato o dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore lavori, che deve essere trasmessa agli uffici istruttori delle Amministrazioni competenti.

11 COSA NON VIENE FINANZIATO

11.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo.

Sono escluse dal finanziamento le spese non collegate agli interventi descritti nei precedenti capitoli e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) IVA e altre imposte e tasse
- b) i costi dei lavori in economia
- c) l'acquisto di terreni e di fabbricati
- d) i costi dei materiali di consumo (es. per il contenimento delle specie esotiche invasive l'acquisto di imballaggi a perdere)
- e) i costi di mantenimento dei cani (alimentazione, spese veterinarie, costo di inserimento del cane nel gregge e relativa educazione)

- f) gli interventi per i quali sia già stato chiesto e ottenuto il contributo ai sensi dell'art. 47 della l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"
- g) i costi della cartellonistica per segnalare la presenza delle reti elettrificate e dei cani da guardiana
- h) i costi dell'impianto di elettrificazione, se non abbinato all'acquisto di protezioni fisiche antipredazione
- i) gli interventi per i quali è stato espresso un parere contrario dall'ente gestore del parco, della riserva naturale o dell'Area Natura 2000, per le possibili conseguenze negative dell'intervento
- j) le opere realizzate su superfici agricole già soggette al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi di acqua"
- k) gli obblighi ai quali i richiedenti devono adempiere ai sensi di altre disposizioni (es. interventi compensativi e/o di mitigazione per realizzazione o ampliamenti di infrastrutture, siepi e filari realizzati quali interventi di separazione tra aree coltivate con il metodo dell'agricoltura biologica)
- l) gli investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso
- m) gli interventi su risorgive e non fontanili
- n) gli interventi in aree già qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 l.r. 31/2008 (fa fede la cartografia "Carta forestale del perimetro del bosco" pubblicata sul Geoportale della Lombardia)
- o) gli interventi di creazione di nuovo bosco finanziati con fondi pubblici da altre linee di aiuto (unionali, nazionali, regionali, ecc.)
- p) gli interventi previsti da prescrizioni di natura urbanistica o ambientale (cave, discariche, ecc.) o da impegni derivanti da lottizzazioni;
- q) gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005 (fa fede la cartografia "PGT - Tavola delle previsioni di piano" alla voce "Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato" pubblicata sul Geoportale della Lombardia; la sostituzione di fallanze in siepi/filari preesistenti

Non è possibile presentare progetti che sono già stati ammessi a finanziamento nell'ambito delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02 relativa alla Programmazione di Sviluppo Rurale 2014/2022.

12 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento SRD04, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 10.000.000,00**, di cui:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

La dotazione è ripartita come indicato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA
1. Realizzazione di siepi e filari, aree umide, fontanili, pozze d'abbeverata e fasce tampone arboree-arbustive	6.000.000,00 €
2. Investimenti volti a migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato)	1.000.000,00 €
3. Investimenti per il contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale	1.000.000,00 €
4. Realizzazione e/o ripristino di muretti a secco	2.000.000,00 €

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del responsabile di intervento, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al paragrafo 18.2.

Le graduatorie finali delle domande ammesse a finanziamento saranno quattro, una per ognuno delle quattro tipologie d'investimento precedentemente elencate. Le eventuali economie, registrate per il finanziamento delle domande presenti in una o più delle graduatorie, possono essere messe a disposizione per il finanziamento delle domande presenti nelle altre, secondo le seguenti **priorità**:

1. investimenti volti a migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato)
2. realizzazione di siepi e filari, aree umide, fontanili, pozze d'abbeverata e fasce tampone arboree-arbustive
3. realizzazione e/o ripristino di muretti a secco
4. investimenti per il contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale.

In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

13 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

13.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo** in **conto capitale**.

13.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al **100%**.

13.3 Regime di aiuto

Per i beneficiari che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023

relativo all'applicazione agli aiuti "de minimis" degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13.4 Massimali di spesa

L'importo massimo di spesa ammissibile, per domanda di aiuto, è pari a € 200.000,00 e i massimali per ogni tipologia d'intervento sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia d'investimento	Massimale di spesa
Fasce tampone arboree-arbustive	90.000,00 €
Realizzazione di siepi e filari	90.000,00 €
Recupero fontanili	90.000,00 €
Realizzazione aree umide	120.000,00 €
Realizzazione e ripristino pozze di abbeverata	90.000,00 €
Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica	30.000,00 €
Realizzazione o ripristino dei muretti a secco	50.000,00 €
Interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale	50.000,00 €

14 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il contributo, di cui al presente Intervento SRD04 non è cumulabile con altri contributi pubblici, di seguito definiti altre "fonti di aiuto", concessi per i medesimi interventi.

Il richiedente che abbia presentato domanda di contributo per gli stessi interventi su altre fonti di aiuto, in caso di ammissione a finanziamento, deve scegliere una sola fonte, rinunciando alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al responsabile di intervento entro 30 giorni continuativi dalla pubblicazione degli esiti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

15 CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in quattro graduatorie decrescenti, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nelle tabelle che seguono.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un **punteggio minimo** pari a:

1. per le realizzazioni di **siepi e filari, aree umide, fasce tampone** arboree-arbustive, ripristino di **fontanili** e realizzazione e/o ripristino di **pozze d'abbeverata: 25 punti**
2. per gli investimenti per **migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica**, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato): **20 punti**
3. per gli interventi finalizzati al **contenimento delle specie animali esotiche invasive** di rilevanza unionale: **30 punti**
4. per la realizzazione e/o il ripristino di **muretti a secco: 30 punti**

A parità di punteggio nella graduatoria, la priorità viene accordata in base alle seguenti preferenze progressive:

1. realizzazioni di siepi e filari, aree umide, fasce tampone arboree-arbustive, ripristino di fontanili e realizzazione e/o ripristino di pozze d'abbeverata: impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane
2. investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato): impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane
3. interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale: domanda con la maggiore spesa ammissibile
4. realizzazione e/o ripristino di muretti a secco: impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane

In caso di più interventi in una stessa domanda, il punteggio viene attribuito solo a quello più rilevante in termini di valore economico.

15.1 GRADUATORIA 1

REALIZZAZIONI DI SIEPI E FILARI, AREE UMIDE, FASCE TAMPONE ARBOREE-ARBUSTIVE, RIPRISTINO DI FONTANILI E REALIZZAZIONE E/O RIPRISTINO DI POZZE D'ABBEVERATA

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali	55
Principi di selezione territoriali	20
Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente	15
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		55
Per Azione 1 – Realizzazione di siepi e filari		
1	Numero delle specie utilizzate	35
1.1	Siepe con oltre 10 specie	35
1.2	Filare con oltre 4 specie	35
2	Lunghezza totale delle strutture vegetali	20
2.1	oltre 1.500 m	20
Per Azione 1 – Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua: aree umide, fontanili, pozze di abbeverata		
3	Ripristino del fontanile	55
3.1	Fontanili: ripristino funzionalità idraulica + rinaturalizzazione (vegetazione) testa e asta	55
4	Dimensione area umida	55
4.1	Aree umide: oltre 3.000 m ²	55
5	Dimensione pozza di abbeverata	55
5.1	Pozze abbeverata: realizzazione/ripristino funzionalità pozze completamente interrate o in fase di interrimento: oltre 50 m ² di superficie (anche in più interventi)	55
Per Azione 2 – Realizzazione di fasce tampone boscate		
6	Numero delle specie utilizzate	35
6.1	Oltre 8 specie	35
7	Lunghezza totale delle strutture vegetali	20
7.1	oltre 250 m	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione territoriali		20
8	Localizzazione dell'intervento	20
8.1	almeno il 50% dell'intervento ricadente in Aree Natura 2000	20
8.2	almeno il 50% dell'intervento ricadente in aree protette (Parco regionale e nazionale, Riserva naturale, Monumento naturale)	15
8.3	almeno il 50% dell'intervento ricadente un Parco locale di interesse sovracomunale	13
8.4	almeno il 50% dell'intervento ricadente in corridoi regionali primari della rete ecologica regionale esterni alle Aree Natura 2000 e alle Aree protette	10
8.5	almeno il 50% dell'intervento ricadente in elementi di primo o secondo livello della rete ecologica regionale esterni alle Aree Natura 2000 e alle Aree protette	5
8.6	Per fasce tampone: almeno il 50% dell'intervento ricadente in ZVN	20

Gli elementi di valutazione legati alla localizzazione dell'interventi **non** sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente		15
Per Azione 1 – Realizzazione di siepi e filari, realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua: aree umide, fontanili, pozze di abbeverata		
9	Richiedente che non abbia ricevuto finanziamenti per la realizzazione di siepi e/o filari con il PSR 2014-2022 e con il PSR 2007-2013	15
Per Azione 2 – Realizzazione di fasce tampone boscate		
10	Richiedente che non abbia ricevuto finanziamenti per la realizzazione di fasce tampone boscate con il PSR 2014-2022 e con il PSR 2007-2013	15

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		10
11	Coerenza dell'intervento con il PAF (Prioritized Action Framework) regionale	10

15.2 GRADUATORIA 2

INVESTIMENTI PER MIGLIORARE LA COESISTENZA TRA AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI E FAUNA SELVATICA, INCLUSI GLI UNGULATI (CINGHIALI E CERVIDI) E LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO (LUPO, LINCE, ORSO BRUNO E SCIACALLO DORATO)

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		50
Principi di selezione territoriali		20

Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente	20
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali	10
PUNTEGGIO MASSIMO	100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		50
1	Caratteristiche dell'intervento	50
1.1	Recinzione con protezione elettrica	50

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione territoriali		20
2	Localizzazione dell'intervento	20
2.1 non cumulabile con 2.2, 2.3	Recinzioni antipredazione e anti-ungulati (cinghiali esclusi): azienda con terreni per almeno il 50% in aree Natura 2000	20
2.2 non cumulabile con 2.1, 2.3	Recinzioni antipredazione e anti-ungulati (cinghiali esclusi): azienda con terreni per almeno il 50% in aree protette (Parco regionale e nazionale, Riserva naturale, Monumento naturale)	10
2.3 non cumulabile con 2.1, 2.2	Recinzioni antipredazione e anti-ungulati (cinghiali esclusi): azienda con terreni per almeno il 50% in un Parco locale di interesse sovracomunale	8
2.4	Recinzioni anti-cinghiali: azienda con terreni per almeno il 50% in zona non idonea alla presenza del cinghiale ai sensi della l.r. 19/2017	20
2.5	Recinzioni anti-cinghiali: azienda con terreni per almeno il 50% in zona idonea alla presenza del cinghiale ai sensi della l.r. 19/2017	10

I sotto-criteri 2.1, 2.2 e 2.3 **non** sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente		20
3	Recinzioni anti-cinghiale e ungulati	20
3.1	Richiedente coinvolto nei piani di contenimento previsti dall'art.41 della l.r. 26/93 e dagli specifici provvedimenti regionali	20
4	Recinzioni antipredazione	20
4.1	Richiedente con allevamento che abbia subito una predazione	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
5	Coerenza dell'intervento con la normativa unionale in materia di protezione della fauna selvatica	10

15.3 GRADUATORIA 3

INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLE SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		50
Principi di selezione territoriali		20
Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente		20
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		50
1	Attrezzature richieste	50
1.1	Gambero alloctono: numero di nasse/trappole richieste superiore a 8	30
1.2	Nutria: numero di gabbie richieste superiore a 80	50
2	Tipologia di corpo idrico interessato	10
2.1	Gambero alloctono: fontanile e/o area umida	10
3	Numero di corpi idrici interessati	10
3.1	Gambero alloctono: intervento su più di un corpo idrico	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione territoriali		20
4	Localizzazione dell'intervento	20
4.1 non cumulabile con 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	Gambero alloctono: almeno il 50% dell'intervento ricadente in Aree Natura 2000	20
4.2 non cumulabile con 4.1, 4.3, 4.4, 4.5	Gambero alloctono: almeno il 50% dell'intervento ricadente in aree protette (Parco regionale e nazionale, Riserva naturale, Monumento naturale)	15
4.3 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.4, 4.5	Gambero alloctono: almeno il 50% dell'intervento ricadente in un Parco locale di interesse sovracomunale	13

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4.4 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.3, 4.5	Gambero alloctono: almeno il 50% dell'intervento ricadente in corridoi regionali primari della rete ecologica regionale esterni alle Aree Natura 2000 e alle Aree protette	10
4.5 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Gambero alloctono: almeno il 50% dell'intervento ricadente in elementi di primo o secondo livello della rete ecologica regionale esterni alle Aree Natura 2000 e alle Aree protette	5
4.6	Nutria: Ente pubblico con più del 50% del territorio di competenza in pianura ISTAT	20

Gli elementi 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 **non** sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente		20
5	Gambero alloctono: enti gestori di Rete Natura 2000, Parchi regionali e Riserve Naturali	20
6	Gambero alloctono: autorità di bacino lacuale, Consorzi di bonifica e irrigazione, Comunità Montane	15
7	Nutria: richiedente che abbia smaltito più di 5.000 esemplari ai sensi del Reg CE 1069/2009 nel 2022	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		10
8	Coerenza dell'intervento con le disposizioni unionali e nazionali volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	10

15.4 GRADUATORIA 4 REALIZZAZIONE E/O RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		50
Principi di selezione territoriali		20
Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente		20
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		10
PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		50
1	Caratteristiche dei muretti realizzati/recuperati	25

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1.1	Nessun utilizzo di malta	25
2	Estensione dell'intervento	25
2.1	Estensione dell'intervento compresa tra 30-50 m ²	25
2.2	Estensione dell'intervento maggiore di 50 m ²	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione territoriali		20
2	Localizzazione dell'intervento	20
2.1 non cumulabile con 2.2 e 2.3	Almeno il 50% dell'intervento ricadente in Aree Natura 2000	20
2.2 non cumulabile con 2.1 e 2.3	Almeno il 50% dell'intervento ricadente in aree protette (Parco regionale e nazionale, Riserva naturale, Monumento naturale)	10
2.3 non cumulabile con 2.1 e 2.2	Almeno il 50% dell'intervento ricadente in un Parco locale di interesse sovracomunale	8

Gli elementi di valutazione 2.1, 2.2 e 2.3 **non** sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente		20
3	Giovane agricoltore*	20
4	Richiedente in possesso della qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)	15
5	Altri soggetti	10

I criteri 3, 4 e 5 **non** sono tra loro cumulabili.

(*) Per giovane agricoltore si fa riferimento all'età del richiedente che deve essere inferiore ai 41 anni non compiuti.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		10
6	Coerenza dell'intervento con i principi dettati dall'osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali	10

16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR della Regione Lombardia 2023-2027, che assume la funzione di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

17 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascun richiedente può presentare **al massimo una domanda per ogni gruppo di interventi che concorrono alla stessa graduatoria**. All'interno di ogni domanda possono essere richieste a finanziamento **più tipologie di investimento, come di seguito raggruppate**:

1. realizzazioni di siepi e filari, aree umide, fasce tampone arboree-arbustive, ripristino di fontanili e realizzazione e/o ripristino di pozze d'abbeverata
2. investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato)
3. interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale
4. recupero e/o ripristino di muretti a secco.

17.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **dal 20 settembre al 20 dicembre 2024, entro e non oltre le ore 16:00:00**.

17.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui l'area dove si attua l'intervento si estenda sul territorio di più amministrazioni, la domanda è di competenza dell'amministrazione sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante. In quest'ultimo caso, l'amministrazione che riceve la domanda informa le altre amministrazioni interessate.

17.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura precedentemente indicato, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato pdf e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS),

purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata in Sis.Co.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (piattaforma documentale di Regione Lombardia) entro le ore 16:00 del termine stabilito.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72, Allegato B Tariffa, art. 21 bis.

17.4 Specifiche per la compilazione della domanda

Per gli interventi richiesti a finanziamento per i quali è richiesta la presentazione di tre preventivi, è necessario inserire il codice fiscale/partita IVA, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co..

17.5 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile (ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M) la documentazione riportata nella seguente tabella.

INTERVENTO	SOGGETTO PUBBLICO	SOGGETTO PRIVATO
Siepi e filari, aree umide, fontanili, pozze d'abbeverata, fasce tampone arboree-arbustive	<ol style="list-style-type: none">1. Progetto di investimento, di cui al successivo paragrafo2. Autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, a effettuare gli interventi, oppure esito della procedura prevista dall'art. 16 della	<ol style="list-style-type: none">1. Progetto di investimento, di cui al successivo paragrafo2. Autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, a effettuare gli interventi, oppure esito della procedura prevista dall'art. 16 della

	<p>Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari”.</p> <ol style="list-style-type: none"> Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione se scaduta) e pagamento del canone, con l’indicazione dei rispettivi estremi. Parere di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle Aree Natura 2000 qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree. Eventuali altre autorizzazioni necessarie. 	<p>Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari”.</p> <ol style="list-style-type: none"> Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione se scaduta) e pagamento del canone, con l’indicazione dei rispettivi estremi. Parere preventivo di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle Aree Natura 2000 qualora l’impianto ricada, in tutto o in parte, in tali aree. Tre preventivi di spesa per l’acquisto del materiale, solo per la realizzazione/ripristino di pozze d’abbeverata. Eventuali altre autorizzazioni necessarie.
<p>Muretti a secco, Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato)</p>		<ol style="list-style-type: none"> Progetto di investimento, di cui al successivo paragrafo Autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, a effettuare gli interventi, oppure esito della procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari”. Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione se scaduta) e pagamento del canone, con l’indicazione dei rispettivi estremi. Tre preventivi di spesa per l’acquisto del materiale e dei cani da guardiana, secondo le specifiche del paragrafo 17.4.1.1. Parere di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle Aree Natura 2000 qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree, solo per le recinzioni fisse.

		<p>5. Certificato genealogico cani da guardiania rilasciato dalla competente associazione riconosciuta per la tenuta del Libro Genealogico della razza (ENCI)</p> <p>6. Eventuali altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>7. Solo per investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche da specie di fauna selvatica: copia dei registri di alpeggio.</p>
Interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale	<p>1. Progetto di investimento, di cui al successivo paragrafo</p> <p>Per i gamberi alloctoni:</p> <p>2. Autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, a effettuare gli interventi, oppure esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari".</p> <p>3. Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione se scaduta) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.</p> <p>4. Parere di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle Aree Natura 2000 qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree.</p> <p>5. Eventuali altre autorizzazioni necessarie.</p> <p>Per le nutrie:</p> <p>2. Parere di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle Aree Natura 2000 qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree.</p> <p>3. Eventuali altre autorizzazioni necessarie.</p>	

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co.:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto per gli stessi interventi il finanziamento con altre “fonti di aiuto” diverse dal PSP 2023-2027, indicando quali siano e dichiarando di volersene avvalere o meno
- per i soggetti privati che non esercitano attività agricola: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell’impresa richiedente per la concessione di aiuti in de minimis in merito al perimetro dell’impresa unica di cui all’art. 2, par. 2, lett. C) e d) del Reg. (UE) 2023/2831
- la dichiarazione sostitutiva con cui, ai sensi dell’art. 44 del Reg. (UE) 128/2022, vengono fornite le informazioni necessarie per l’identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l’identificazione del gruppo.

17.5.1 Progetto di Investimento

Il richiedente allegare alla domanda di aiuto un progetto di investimento relativo alle tipologie di intervento da realizzare, costituito dai seguenti elaborati:

- A. RELAZIONE TECNICA**
- B. STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE**
- C. INDAGINI TECNICHE**
- D. LOCALIZZAZIONE ED ESTENSIONE DELL’AREA**
- E. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- F. PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

A. CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

A.1 Realizzazione di siepi e filari

- Descrizione dello stato di fatto dell’area oggetto di intervento e rappresentazione fotografica georeferenziata
- Descrizione delle funzioni ecologiche attribuite alla siepe o al filare (connessione fra aree di interesse ecologico, aree di riequilibrio ecologico, funzioni frangivento, consolidamento ripariale, ecc.) rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento alla rete ecologica locale e alla connessione con altri elementi del paesaggio agrario. La localizzazione deve essere riportata su una base cartografica a scala opportuna, che individui i singoli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto territoriale
- Indicazione della scelta delle essenze, della definizione del sesto di impianto (numero, diametro ed età delle piante), della scelta del numero di file, della distribuzione scelta per formare gruppi di piccole dimensioni monospecifici e dell’alternanza fra specie differenti
- Indicazioni sull’accessibilità ai canali di irrigazione e di colo per la loro manutenzione e sulla la transitabilità della viabilità poderale e interpoderale
- Descrizione degli interventi necessari per la messa a dimora delle piante e la tipologia di costo standard utilizzato.

Si ricorda che per la realizzazione di siepi e filari, si devono utilizzare solo le specie arboree e arbustive autoctone, indicate nell’allegato 1 o, se gli interventi ricadono in Aree Natura 2000 e /o altre aree protette, quelle prescritte dall’ente gestore.

A.2 Realizzazione di aree umide, fontanili, pozze di abbeverata

- Descrizione dello stato di fatto dell’area oggetto di intervento e rappresentazione fotografica georeferenziata

- Descrizione delle funzioni ecologiche attribuite all'intervento che si intende realizzare (connessione fra aree di interesse ecologico, aree di riequilibrio ecologico, funzioni frangivento, consolidamento ripariale, etc.) rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento alla rete ecologica locale e alla connessione con altri elementi del paesaggio agrario. La localizzazione deve essere riportata su una base cartografica a scala opportuna, che individui i singoli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto territoriale.

In particolare, per le aree umide è necessario:

- indicare la scelta e la densità di impianto delle essenze da utilizzare per la rinaturalizzazione dell'area (sistema macchia-radura), la scelta della profondità delle acque e del rapporto tra parte emersa e parte sommersa
- specificare la caratterizzazione faunistica e floristica del sito prima dell'intervento e i benefici attesi dopo i lavori di ripristino
- indicare i lavori necessari per la realizzazione, nonché gli interventi colturali da effettuare per la messa a dimora della vegetazione e la tipologia di costo standard utilizzata.

Per i fontanili è necessario:

- illustrare la funzionalità idraulica della testa e dell'asta del fontanile pre e post-intervento
- indicare la scelta e la densità di impianto delle essenze da utilizzare per la rinaturalizzazione dell'area interessata dall'intervento
- specificare la caratterizzazione faunistica e floristica del sito pre-intervento e i benefici attesi dopo i lavori di ripristino
- indicare i lavori necessari per il recupero di fontanili, nonché gli interventi colturali da effettuare per la messa a dimora della vegetazione spondale e la tipologia di costo standard utilizzata.

Per le pozze di abbeverata è necessario:

- indicare la scelta del tipo di pozze da realizzare/ripristinare e del sistema di protezione delle relative sponde
- indicare la caratterizzazione faunistica del sito prima dell'intervento e i benefici attesi dopo i lavori di realizzazione/ripristino
- specificare i lavori necessari per il recupero o la realizzazione di pozze di abbeverata.

Per i precedenti interventi si devono utilizzare solo le specie arboree e arbustive autoctone, indicate nell'allegato 1 o, se gli interventi ricadono in Aree Natura 2000 e /o altre aree protette, quelle prescritte dall'ente gestore.

A.3 Realizzazione e/o recupero di muretti a secco

- Relazione tecnica descrittiva dell'intervento redatta da tecnico abilitato e corredata da:
 - planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione dei tratti di muro da ripristinare
 - elaborato grafico indicante le misure dei muri oggetto d'intervento
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi
 - elenco e quantificazione delle voci di costo.

A.4 Contenimento delle specie animali esotiche invasive

Per i gamberi alloctoni:

- Relazione tecnico descrittiva dell'intervento contenente:
 - la descrizione del/dei corpo/i idrici interessato/i dall'intervento e le motivazioni che hanno portato all'individuazione e selezione dello/degli stesso/i
 - l'indicazione dello stato di presenza della/e specie di gambero alloctono
 - l'indicazione della strategia di eradicazione o controllo che si è scelto di adottare e tipo di strumentazione che verrà utilizzata.

La relazione dovrà essere corredata da:

- planimetria in scala 1:5.000 con indicazione dell'area interessata dall'intervento di eradicazione o controllo
- elenco degli strumenti e numero degli stessi e quantificazione del relativo costo.

Per la nutria:

- relazione tecnico descrittiva dell'intervento contenente:
 - riferimenti normativi del piano di controllo provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria approvato ai sensi del piano triennale regionale
 - indicazione della strategia di eradicazione o controllo che si è scelto di adottare e tipo di strumentazione che verrà utilizzata.

La relazione dovrà essere corredata da:

- indicazione dell'area interessata dall'intervento di eradicazione o controllo, anche puntuale
- elenco degli strumenti, numero degli stessi e quantificazione del relativo costo (vedi paragrafo 5.6.1).

A.5 Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica

Per l'acquisto di recinzioni è necessario:

- motivare la necessità della protezione in relazione alla presenza di fauna selvatica nelle zone interessate o in aree limitrofe
- descrivere l'indirizzo produttivo aziendale indicando:
 - per le recinzioni antipredazione:
 - specie allevate, il numero di soggetti e le modalità di gestione della mandria/gregge (indicare se gli animali vengono, o meno, portati al pascolo e se vengono spostati nel corso del periodo di pascolamento); per le arnie: indicare il numero di arnie da proteggere e la loro collocazione
 - indicare le necessità di protezione della mandria/gregge (tutta la mandria/gregge, solo animali al parto, ricovero notturno etc.) motivando tecnicamente il tipo di recinzione prescelta e la quantità di materiale che si intende acquistare
 - per le recinzioni anti-ungulati:
 - tipologie di colture da proteggere
 - indicare le necessità di protezione delle colture motivando tecnicamente il tipo di recinzione prescelta e la quantità di materiale che si intende acquistare
- indicare cartograficamente dove verrà collocata la recinzione fissa e mobile.

Kit di elettrificazione: motivare il tipo di elettrificatore prescelto, descrivere come si provvede alla sua alimentazione e il numero di cartelli da posizionare a ridosso delle recinzioni.

Per l'acquisto di cani da guardiania (sempre in abbinamento all'acquisto di recinzioni) è necessario:

- motivare la necessità della protezione, descrivere l'indirizzo produttivo aziendale, indicando le specie allevate, il numero medio di soggetti e le modalità di gestione della mandria/gregge (indicare se gli animali vengono portati al pascolo e se vengono movimentati nel corso del periodo di pascolamento, se vengono già utilizzati cani da guardiania per la protezione del bestiame)
- fornire una definizione indicativa dell'area occupata dalla mandria/gregge al pascolo e delle vie/sentieri di passaggio, che richiedano il posizionamento di cartelli di segnalazione della presenza dei cani da protezione, a garanzia di una opportuna informazione degli eventuali escursionisti.

A.6 Realizzazione di fasce tampone arboree-arbustive

È necessario:

- descrivere lo stato di fatto dell'area oggetto di intervento e fornirne una rappresentazione fotografica georeferenziata
- specificare le funzioni ecologiche attribuite all'intervento che si intende realizzare (connessione fra aree di interesse ecologico, aree di riequilibrio ecologico, funzioni frangivento, consolidamento ripariale, etc.) rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento alla rete ecologica locale e alla connessione con altri elementi del paesaggio agrario. La localizzazione deve essere riportata su una base cartografica a scala opportuna, che individui i singoli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto territoriale
- indicare: la scelta delle essenze, la definizione del sesto di impianto (numero, diametro ed età delle piante); la scelta del numero di file e della larghezza dell'impianto; la distribuzione scelta per formare gruppi di piccole dimensioni monospecifici e l'alternanza fra specie differenti
- indicare in quale modo si intende operare per assicurare l'accessibilità ai canali di irrigazione e di scolo per la loro manutenzione
- specificare gli interventi necessari per la messa a dimora delle piante e la tipologia di costo standard utilizzata.

Per gli interventi si devono utilizzare solo le specie arboree autoctone, indicate nell'allegato 1 o, se gli interventi ricadono in Aree Natura 2000 e /o altre aree protette, quelle prescritte dall'ente gestore.

- B. Lo **studio di fattibilità ambientale** deve essere redatto in coerenza con la normativa di settore, in alternativa ne va motivata l'assenza.
- C. Le **indagini tecniche preliminari** (geologiche, idrogeologiche e archeologiche) - se necessarie - devono essere quelle previste dalla normativa di settore.
- D. La **localizzazione e l'estensione dell'area oggetto dell'intervento, a esclusione degli interventi per il contenimento delle specie animali esotiche invasive**, deve essere realizzata tramite:
- delimitazione georeferenziata dell'area oggetto dell'intervento, tramite poligoni, in formato vettoriale shapefile con coordinate in sistema geodetico UTM WGS84

- carta tecnica regionale 1:10.000 per individuare il contesto territoriale
- estratto di mappa (in scala 1:2.000) prodotto in un'unica tavola che evidenzia gli interventi da realizzare
- elenco dei mappali interessati dall'intervento.

E. Il **computo metrico analitico estimativo** riferito agli interventi per la realizzazione di siepi, filari, fasce tampone arboree-arbustive, aree umide e fontanili deve essere redatto utilizzando i costi standard per l'intervento SRD04, di cui allegato 2.

Il computo metrico analitico estimativo riferito agli interventi per la realizzazione di pozze di abbeverata, recinzioni e kit di elettrificazione, muretti a secco, contenimento delle specie animali esotiche invasive deve essere redatto utilizzando i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In ultimo, è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano, anch'essi abbattuti della medesima percentuale.

F. Nota riportante le **prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza** (solo per i soggetti pubblici), in alternativa ne va motivata l'assenza.

Il progetto deve essere elaborato in formato pdf, contenere le cartografie anche in formato shapefile ed essere firmato digitalmente.

I progetti, tranne quelli che si riferiscono agli investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti ad appositi albi professionali, salvo il caso di beneficiari pubblici, per i cui dipendenti è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale.

17.5.1.1 Preventivi

Per le voci di spesa non contemplate in alcun prezzario e per l'acquisto di beni e attrezzature, la spesa deve essere basata sull'importo derivante dal confronto di **tre preventivi di spesa**. I preventivi, che vanno allegati alla domanda pena la non ammissibilità, devono:

- essere indirizzati al richiedente
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, e riportare la data di formulazione e il periodo di validità del preventivo
- avere scadenza successiva alla data di presentazione della domanda; nel caso in cui la data di scadenza sia precedente alla data di presentazione della domanda, il preventivo deve avere una data di emissione successiva alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione delle presenti disposizioni attuative
- riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello
- essere proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità
- essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

La scelta del preventivo, che va chiaramente indicata nella domanda, deve essere supportata da motivazioni tecnico-economiche che la giustifichino, a meno che non si opti per il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente a una dichiarazione del tecnico che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

17.5.1.2 Pareri di compatibilità delle aree protette e aree NATURA 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, naturali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente deve allegare alla domanda di aiuto la dichiarazione di compatibilità dell'intervento proposto con:

- le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000"
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

La dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista, deve contenere i necessari riferimenti puntuali alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, al fine di consentire la verifica in sede istruttoria di quanto asserito.

Il parere non è necessario per le recinzioni mobili e per i cani da guardiania.

17.5.1.3 Autorizzazioni

Altre eventuali autorizzazioni, o nulla osta, necessari in base alla normativa vigente per la realizzazione degli interventi proposti, devono essere acquisite prima della data di presentazione della domanda di aiuto e allegate alla stessa. Qualora le autorizzazioni richieste non siano disponibili entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto, si dovrà allegare alla domanda la richiesta a suo tempo inviata.

L'**autorizzazione**, una volta acquisita, dovrà essere **inviata** a cura del richiedente via PEC all'amministrazione competente **entro i 30 giorni antecedenti il termine previsto per la chiusura delle istruttorie, pena la non ammissibilità della domanda.**

17.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce il nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei precedenti paragrafi. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda inizialmente presentata.

17.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 17.1 sono considerate non ricevibili e, quindi, non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai

sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'istruttoria viene, quindi, chiusa come negativa in SisCo.

Il responsabile di intervento comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza alle amministrazioni competenti, la non ricevibilità della domanda.

18 ISTRUTTORIA

Il responsabile di intervento per l'istruttoria delle domande:

- si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate “Amministrazione competente”. Allo scopo, i dirigenti responsabili delle amministrazioni competenti individuano, nell'ambito delle proprie strutture, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al responsabile di intervento;
- si può avvalere di un gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato “gruppo tecnico”, eventualmente istituito con apposito decreto, di cui fanno parte i referenti territoriali di intervento, che a loro volta possono avvalersi del personale incaricato alle istruttorie delle domande. Il responsabile di intervento, avvalendosi eventualmente del gruppo tecnico, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

18.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

Il responsabile di intervento, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette alle Amministrazioni competenti gli elenchi delle domande per l'avvio dell'istruttoria.

Le Amministrazioni competenti verificano il rispetto dei requisiti di ammissibilità e la completezza della documentazione.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra e l'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 17.5, a eccezione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 17.5.1.3, determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda.

Le Amministrazioni competenti comunicano tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti richiedenti, che, entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dell'esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto, a cura del responsabile di intervento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere, unitamente alla documentazione a essa allegata
2. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione a essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità degli investimenti proposti nel loro complesso

3. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 15
4. la determinazione della spesa ammissibile e del contributo che può essere concesso
5. un sopralluogo, se necessario, a conclusione del quale verrà allegato in Sis.Co. il relativo verbale. Nel caso in cui l'Amministrazione competente non ritenga necessario effettuare la visita in situ, ne dovrà riportare la motivazione nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'Amministrazione competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione di integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a **dieci giorni** dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione integrativa carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

A conclusione dei controlli, i funzionari, incaricati dai dirigenti delle Amministrazioni competenti, redigono un verbale di istruttoria sottoscritto dagli stessi e firmato dai rispettivi dirigenti.

L'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al responsabile di intervento e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'**istanza di riesame**, con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti. Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal dirigente. Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al responsabile di intervento.

18.2 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno **18 aprile 2025**.

19 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

19.1 Approvazione degli esiti istruttori

Il responsabile di intervento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi delle istruttorie, definendo i seguenti elenchi per ognuno dei quattro gruppi di intervento riportati nel capitolo 12 "Dotazione finanziaria":

1. domande non ricevibili
2. domande con esito istruttorio negativo
3. domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile dopo l'applicazione dei massimali, del contributo che può essere concesso e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 15
4. domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della partiva IVA, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso, del punteggio

assegnato e del CUP (Codice Unico di Progetto) e del COR, che identifica univocamente la registrazione del finanziamento nel registro nazionale aiuti

5. domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Prima dell'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento e concessione del contributo il responsabile dell'intervento provvederà, ove previsto, a eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione, ai sensi della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, degli aiuti inquadrati ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 nonché a registrare gli aiuti sul Registro Nazionale Aiuti.

19.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Gli enti pubblici che ricevono un verbale istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) al progetto e comunicare lo stesso codice al Responsabile di intervento, prima dell'atto di concessione. In tutti gli altri casi il Responsabile di intervento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto e rilasciato ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione di CIPE.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) del decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 36 Regime di aiuto.

19.3 Periodo di validità delle graduatorie

Le domande con esito istruttorio positivo, ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi, rimangono valide per **12 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione degli esiti definitivi delle istruttorie.

20 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al capitolo precedente, a cura del responsabile di intervento, viene:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione
- pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027
<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>
- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
 - responsabile di intervento: Elena Brugna, elena_brugna@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.3732, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it
 - referente tecnica: Maria Novella Bruno, maria_novella_bruno@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.3740
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

- Numero Verde 800 131 151
- sisco.supporto@regione.lombardia.it

21 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si riporta la seguente scheda informativa.

SCHEDA INFORMATIVA* PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023 - 2027 INTERVENTO SRD04 – Azione 1 e Azione 2	
DI COSA SI TRATTA	<p>È previsto un sostegno per interventi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, a preservare il paesaggio rurale e a ridurre l'inquinamento nelle acque superficiali naturali e artificiali attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ realizzazione di siepi e filari ○ realizzazione di aree umide, ripristino di fontanili e realizzazione e/o ripristino di pozze d'abbeverata ○ realizzazione e/o recupero di muretti a secco ○ interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale ○ investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato) ○ realizzazione fasce tampone arboree-arbustive
CHI PUÒ PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltori, singoli o associati, inclusi i consorzi • altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. <p>Per gli investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche da specie di fauna selvatica e per i muretti a secco possono presentare domanda solo gli agricoltori, singoli o associati, inclusi i consorzi.</p> <p>Per l'acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, e/o altre specie alloctone possono presentare domanda solo gli enti pubblici</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria dell'intervento è pari a € 10.000.000,00 divisa per le diverse tipologie di investimento come indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per siepi e filari, aree umide, fontanili, pozze d'abbeverata e fasce tampone arboree-arbustive: 6.000.000,00 € • per gli investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato): 1.000.000,00 € • per il contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale: 1.000.000,00 € • per la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco: 2.000.000,00 €
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contributo è pari al 100% della spesa ammessa, al netto dell'IVA

REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è erogato ai sensi del regime de minimis non agricolo Reg. (UE) 2023/2831 per i richiedenti che non esercitano attività agricola
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate sulla base dei criteri di selezione di indicati al capitolo 15
DATA APERTURA	20 settembre 2024
DATA CHIUSURA	Entro le ore 16:00:00 del giorno 20 dicembre 2024
COME PARTECIPARE	<p>È possibile presentare una sola domanda (all'interno della quale possono essere richieste a finanziamento più tipologie di investimento) per ogni gruppo di interventi che concorrono alla stessa graduatoria, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siepi e filari, aree umide, fontanili, pozze d'abbeverata e fasce tampone arboree-arbustive 2. investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato) 3. contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale 4. realizzazione e/o ripristino di muretti a secco <p>La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.</p> <p>Alla domanda di aiuto deve essere allegata tutta la documentazione prevista al paragrafo 17.5</p>
CONTATTI	<p>Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - responsabile di intervento: Elena Brugna, elena_brugna@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.3732, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it - referente tecnica: Maria Novella Bruno, maria_novella_bruno@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.3740 <p>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

22.1 Presentazione del progetto esecutivo – Soggetti pubblici

Il beneficiario, qualora non l'abbia presentato con la domanda di aiuto, entro 90 giorni di calendario dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di finanziamento, deve trasmettere alla Amministrazione competente, tramite PEC, il progetto esecutivo, accompagnato dall'atto formale di approvazione e dal "modulo valore e procedura" allegato alle Liste di Controllo di cui al successivo paragrafo 22.2, pena la decadenza della domanda.

Il progetto deve essere elaborato in formato .pdf, contenere, ove richieste, le cartografie anche in formato "shapefile" ed essere firmato digitalmente.

I progetti devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti ad appositi albi professionali, salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale.

Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo, l'Amministrazione competente procede alla sua verifica, con particolare riguardo alla completezza della documentazione progettuale e alla presenza delle autorizzazioni richieste, nonché alla congruità con quanto indicato nel progetto di investimento ammesso a finanziamento.

A conclusione delle verifiche, l'Amministrazione competente comunica ai beneficiari, tramite PEC, il quadro economico degli interventi, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo, le eventuali prescrizioni.

Le Amministrazioni competenti comunicano al responsabile di Intervento i valori definitivi della spesa ammessa e del relativo contributo di tutte le domande ammesse a finanziamento.

La documentazione relativa al progetto esecutivo pervenuta tramite PEC deve essere caricata in Sis.Co. e tramite la revisione dell'istruttoria devono essere aggiornati i valori precedentemente inseriti.

Il responsabile di intervento con proprio provvedimento approva tali modifiche.

22.2 Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023), ai fini dell'assegnazione dei lavori e degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali.

Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 36/2023, saranno pubblicate sul sito di OPR (<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>) apposite "Liste di Controllo" dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e per la realizzazione di lavori e/o servizi in amministrazione diretta. Tali liste di controllo vanno compilate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto. Vanno, inoltre, utilizzate quando le spese generali sono sostenute per le attività svolte dal personale interno di Enti Pubblici, come specificato al paragrafo 7.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo.

22.3 Esecuzione dei lavori

22.3.1 Progetto esecutivo presentato con la domanda di aiuto – Soggetti pubblici

Entro 120 giorni dall'ammissione a finanziamento, il beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, all'Amministrazione competente:

- certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta
- modulo valore e procedura, allegato alle liste di controllo che saranno pubblicate sul sito di OPR.

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento, fatta salva la richiesta motivata di proroga.

22.3.2 Progetto esecutivo presentato dopo l'ammissione a finanziamento – Soggetti pubblici

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche a carico del progetto esecutivo, i beneficiari devono dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, all'Amministrazione competente:

- certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta.

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione di cui sopra entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento, fatta salva la richiesta motivata di proroga.

22.4 Conclusione dei lavori - Soggetti pubblici e soggetti privati

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre:

- **12 mesi** per gli investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato) e per gli interventi per il contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale
- **18 mesi** per la realizzazione di siepi e filari, aree umide, fasce tampone arboree-arbustive, ripristino di fontanili, realizzazione e/o ripristino di pozze d'abbeverata e di muretti a secco,

dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 19 per i beneficiari privati, mentre per quelli pubblici a partire dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi all'oggetto progettuale.

È causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel successivo paragrafo.

Le date di fine lavori alle quali fare riferimento sono:

- per la realizzazione di opere: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori protocollata in Comune
- per l'acquisto di beni e attrezzature: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

23 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può beneficiare di una sola proroga per un **periodo massimo di sei mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli

investimenti, di cui al precedente paragrafo. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, **almeno 30 giorni prima della scadenza del termine** per la realizzazione degli investimenti, la richiesta **deve essere indirizzata al responsabile di intervento che può concedere o non concedere la proroga**. In entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e all'Amministrazione competente.

24 VARIANTI

24.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

Per i beneficiari pubblici, le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento, d.lgs. 36/2023.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature
- i cambi di fornitore
- le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, rappresentate da trasposizioni di superficie di limitata entità, che avvengano nell'ambito dello stesso mappale riportato in domanda
- le variazioni della composizione floristica prescelta per la realizzazione dell'intervento
- le variazioni del numero di specie botaniche prescelte per la realizzazione dell'intervento che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti del progetto originario che comportano:

- una modifica della tipologia d'intervento ammesso a finanziamento
- una modifica delle caratteristiche dell'intervento ammesso a finanziamento:
 - numero specie
 - lunghezza totale delle strutture vegetali
 - dimensioni delle pozze di abbeverata e delle aree umide
 - localizzazione dell'intervento che comporti una variazione di mappale

comprese, inoltre, tutte le modifiche che causano una variazione del punteggio assegnato in fase di ammissione a finanziamento.

Le varianti NON possono prevedere aumenti dell'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. Viceversa, eventuali importi inferiori rispetto il progetto originario, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile di intervento.

24.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante, **entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento per i beneficiari privati e dall'approvazione del progetto esecutivo per i pubblici**, deve inoltrare, tramite Sis.Co., al responsabile di intervento, un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante
- tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

Il responsabile di intervento, entro 60 giorni, verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. Il responsabile di intervento valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante. L'esito della verifica viene comunicato al beneficiario tramite PEC.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

24.3 Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre due mesi a decorrere dalla data di comunicazione di tale autorizzazione, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'amministrazione competente, la domanda di variante autorizzata corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato
2. documentazione di cui al paragrafo 17.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante
4. tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte delle amministrazioni competenti si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono a esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere, sia quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata. La validazione della domanda di variante comporta l'annullamento definitivo della domanda iniziale.

24.4 Istruttoria della domanda di variante

L'amministrazione competente istruisce la domanda di variante **entro 90 giorni** dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto iniziale
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento dopo l'applicazione dei massimali e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 19; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

L'amministrazione competente, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al responsabile di intervento, per l'aggiornamento dell'atto di concessione.

PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO

Le seguenti disposizioni sono di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) e sono qui riportate solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie, approvato da OPR ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR al seguente indirizzo

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR all'indirizzo sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

25 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere a OPR l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- anticipo
- saldo

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OD). Per il presente intervento l'OD competente è l'Ufficio Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) per il territorio, oppure la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano, oppure la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OD controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente. Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alla decadenza.

Come indicato nel manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso, in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti, per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla pubblica amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente indirizzo:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>

a. Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR o, nel caso di enti pubblici, una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario, come precisato al successivo paragrafo 28.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del bando (paragrafo 18). Anche in fase di anticipo, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. UE n. 2022/128.

b. Erogazione del saldo

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del saldo spettante **entro sessanta giorni** continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 22.4, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine, sino al novantesimo giorno successivo, implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

A. Beneficiario di diritto privato

• **Per siepi, filari, fasce tampone arboree-arbustive, aree umide e fontanili:**

1. Computo metrico dello stato finale dei lavori riferito al costo degli interventi realizzati, basato sui costi standard
2. Per le sole **spese generali**:
 - fatture pagate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente indirizzo:

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo. Le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) del decreto di finanziamento devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e il relativo intervento del PSP 2023-2027. Le fatture dovranno essere allegate in formato xml (contenute in un file zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in pdf.

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD04". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

- Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o, comunque, essere riconducibili alla fattura pagata e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti).
- 3. Certificato principale di identità ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza di questo documento, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003; passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031.
- **Per pozze di abbeverata, recinzioni, cani da guardiania, kit di elettrificazione, muretti a secco e contenimento delle specie animali esotiche invasive:**

1. Computo metrico dello stato finale dei lavori riferito al costo degli interventi realizzati e riconducibile alle fatture presentate per tali interventi. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzo utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria tecnico-amministrativa
2. Per le spese relative agli investimenti e alle spese generali:

- fatture pagate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente indirizzo:
<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e il relativo intervento del PSP 2023-2027. Le fatture dovranno essere allegate in formato xml (contenute in un file zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura in pdf.

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD04". L'inserimento del codice

contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

- Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti).

- **Per tutti gli interventi:**

1. relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori firmata dal direttore dei lavori, che evidenzia gli interventi realizzati
2. localizzazione ed estensione dell'area di realizzazione dell'intervento (shapefile, estratto di mappa, mappali)
3. documentazione attestante la fine dei lavori
4. documentazione fotografica georeferenziata relativa agli interventi realizzati
5. allegati tecnici aggiornati nel caso siano differenti da quelli inseriti nella domanda di aiuto.

B. Beneficiario di diritto pubblico:

- **Per tutti gli interventi:**

1. Lista di controllo compilata relativa all'affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi con documentazione indicata nella stessa (ad es. determine affidamento, contratti/incarichi etc.). I modelli da utilizzare sono reperibili al seguente indirizzo: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>
2. Per lavori eseguiti in amministrazione diretta o per le attività svolte dal personale interno, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario e dal personale utilizzato, che riportano il CUP relativo all'intervento finanziato e che attestino:
 - il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla sua definizione
 - il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno (timesheet)
 - il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente
 - i cedolini del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso
3. Computo metrico dello stato finale dei lavori riferito al costo degli interventi realizzati e riconducibile alle fatture presentate per tali interventi. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzario utilizzato nella domanda iniziale, come approvato durante l'istruttoria tecnico-amministrativa
4. Per le spese relative agli investimenti e alle spese generali: fatture pagate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente indirizzo: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale> .

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e il relativo intervento del PSP 2023-2027. Le fatture dovranno essere allegate in formato xml (contenute in un file zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura in pdf.

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD04". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato

5. Documenti relativi ai pagamenti eseguiti (mandati di pagamento), che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti)
6. Relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori firmata dal direttore dei lavori, o dal RUP nel caso degli interventi per il contenimento delle specie animali esotiche invasive, che evidenzia gli interventi realizzati
7. Localizzazione ed estensione dell'area di realizzazione dell'intervento (shapefile, estratto di mappa, mappali)
8. Provvedimento di approvazione del rendiconto finale dei lavori effettuati
9. Certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori
10. Documentazione fotografica georeferenziata relativa agli interventi realizzati
11. Per gli interventi che prevedono la messa a dimora di piante: certificato principale di identità ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza di questo documento, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003; passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031
12. Allegati tecnici aggiornati, nel caso siano differenti da quelli inseriti nella domanda di aiuto

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta
- relative alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. UE n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Un intervento s'intende realizzato e ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera del 25% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, a quest'ultimo si applica la riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e ammissibile. La riduzione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

26 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo con controllo tramite GPS (Global Positioning System), con lo scopo di verificare:

- a) che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute
- b) la conformità dell'investimento rendicontato con quanto ammesso con la domanda di aiuto
- c) che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati
- d) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 31 accertabili al momento dell'istruttoria del saldo
- e) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti e ribassi d'asta
- f) che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola
- g) il rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici laddove necessario
- h) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici.

Tutta la documentazione deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria a espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

27 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità alle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non sono stati oggetto di precedenti controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 31
- di altri obblighi previsti dalle disposizioni attuative del bando.

28 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii. disponibile sul sito internet di OPR, è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR, oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR
- b) altri casi valutati dall'OPR, che ne stabilisce la durata.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione e nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente, da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o quanto stabilito da OPR al precedente punto (b).

Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla polizza fideiussoria, possono produrre una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato (reperibile all'indirizzo <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

29 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno di cui alla seguente tabella.

TIPOLOGIA INTERVENTI	INIZIO PERIODO EX POST	TERMINE PERIODO EX POST	DURATA
Siepi e filari Fasce tampone arboree-arbustive	Data di erogazione del saldo	10 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 10° anno)	10 anni
Pozze di abbeverata	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 5° anno)	5 anni
Aree umide	Data di erogazione del saldo	10 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 10° anno)	10 anni
Fontanili	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 5° anno)	5 anni
Muretti a secco	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 10° anno)	10 anni
Recinzioni elettrificate fisse e mobili	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 5° anno)	5 anni

Recinzioni non elettrificate	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 5° anno)	5 anni
Kit di elettrificazione	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 5° anno)	5 anni
Canì da guardiania	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 5° anno)	5 anni
Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza unionale	Data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo (31 dicembre del 5° anno)	5 anni

Con riferimento al periodo “ex post” come sopra determinato, l’Organismo Pagatore Regionale, tramite l’OD, effettua entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR. Resta inteso che la verifica circa il rispetto degli impegni accertabili nel periodo ex post è riferita al momento del controllo da parte del funzionario dell’OD.

Al termine del controllo “ex post” il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal dirigente responsabile.

30 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente o parzialmente secondo quanto definito nei successivi paragrafi.

30.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 31, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del responsabile di intervento, mentre, se vengono accertate nell’istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell’OPR. Entrambi operano attraverso i propri Organismi Delegati.

L’avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l’invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall’articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il responsabile di intervento oppure OPR, attraverso i propri OD, nel termine di quarantacinque giorni - esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo - adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l’applicativo informatico Reg. Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dal responsabile di intervento o da OPR.

31 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o visite in situ effettuati dai soggetti incaricati al controllo
- b) mantenere le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4, fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento
- c) mantenere l'esistenza e la funzionalità degli interventi fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento:
 - per siepi e filari, fasce tampone arboree-arbustive, aree umide, muretti a secco: 10 anni
 - per pozze di abbeverata, fontanili, recinzioni fisse e mobili, kit di elettrificazione, cani da guardiania e gli interventi finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale: 5 anni
- d) realizzare gli investimenti nei tempi indicati al paragrafo 22
- e) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatti salvi casi particolari come economie, sconti e ribassi d'asta
- f) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi
- g) realizzare gli investimenti previsti dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa, fatte salve eventuali varianti autorizzate
- h) **per siepi, filari e fasce tampone e per la vegetazione spondale realizzata a corredo delle aree umide** mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità dichiarata in domanda di pagamento con i costi standard
- i) **per fasce tampone arboree-arbustive** fino al termine del periodo di impegno: non ridurre di oltre il 20% il numero delle piante accertate a collaudo; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua
- j) **per siepi e filari** fino al termine del periodo di impegno: mantenere il numero di file collaudate e non ridurre il numero di piante di oltre il 20% del numero collaudato; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua
- k) **per fontanili** fino al termine del periodo di impegno: garantire la funzionalità idraulica della polla (presenza d'acqua) per tutto il periodo d'impegno
- l) **per aree umide e pozze di abbeverata** fino al termine del periodo di impegno: evitare per l'intero periodo d'impegno l'interramento dell'area umida e/o della pozza di abbeverata realizzata
- m) **per recinzioni** fino al termine del periodo di impegno: posare, gestire e mantenere in efficienza le recinzioni elettrificate e i relativi elettrificatori, sostituendo gli elementi danneggiati della recinzione e/o dell'impianto elettrico; mantenere l'impianto di elettrificazione alimentato con corrente adeguata ad assicurare la protezione dalla fauna selvatica anche in assenza di animali nel recinto
- n) **per cani da guardiania** fino al termine del periodo di impegno: mantenere la consistenza media della mandria/gregge pari ad almeno il valore minimo di UB stabilite per la concessione del contributo; mantenere e gestire i cani oggetto dell'aiuto secondo le normative sanitarie e del benessere animale (Legge 20 luglio 2004 n 189, Legge 4 novembre 2010 n201, Legge 14 agosto 1991)

- o) per la realizzazione e/o il recupero dei **muretti a secco** fino al termine del periodo di impegno: mantenere in efficienza almeno il 70% dell'opera
- p) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129⁴
- q) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi. La penalità scatta se la domanda viene presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento dei lavori
- r) **per fasce tampone** fino al termine del periodo di impegno: non ridurre il numero delle piante accertate a collaudo di un numero superiore al 20%; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua
- s) **per siepi, filari e fasce tampone** fino al termine del periodo di impegno: non diminuire il numero di specie collaudate
- t) **per siepi e filari** fino al termine del periodo di impegno: non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo di un numero superiore al 20%; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua
- u) **per fontanili** fino al termine del periodo di impegno: provvedere per l'intero periodo d'impegno alla pulizia delle sponde dalla vegetazione, sostituire le fallanze della componente vegetazionale dell'intervento
- v) **per aree umide** fino al termine del periodo di impegno: provvedere per l'intero periodo d'impegno alla pulizia delle sponde dalla vegetazione alloctona
- w) **per pozze di abbeverata** fino al termine del periodo di impegno: provvedere per l'intero periodo d'impegno, quando necessario, alla sostituzione e al ripristino di tutti gli elementi realizzati a protezione e/o a corredo della pozza stessa
- x) **per recinzioni** fino al termine del periodo di impegno: posizionare cartelli informativi sulla presenza del sistema di elettrificazione a norma di legge; sfalciare la zona sottostante la recinzione ed eliminare eventuali elementi di dispersione della corrente elettrica
- y) **per cani da guardiania** fino al termine del periodo di impegno: posizionare gli appositi cartelli ai margini dell'area a pascolo, con particolare attenzione a vie pubbliche e sentieri escursionistici, per segnalare ai passanti la presenza dei cani da protezione e informare sul comportamento da tenere verso gli stessi e verso il gregge/mandria, al fine di non arrecare disturbo all'attività di pascolo e di non provocare conseguentemente la reazione difensiva dei cani. Il fac simile del cartello verrà reso disponibile sul sito unitamente al bando
- z) **per i muretti a secco** mantenere in efficienza l'intera opera
- aa) rispettare la normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera (a) alla lettera (o) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Inoltre, la decadenza totale è disposta anche nel caso di presentazione da parte del beneficiario di dichiarazioni non veritiere⁵ e in caso di esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

⁴ Linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel Decreto 5456/2024 reperibile al seguente indirizzo: Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione (regione.lombardia.it)

⁵ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera p) alla lettera z) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 6.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici (d.lgs. n. 36/2023) può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione del contributo è stabilita in applicazione del D.Lgs n. 42/2023 ed è riportata in un successivo decreto del dirigente pro tempore Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA di OPR e sarà pubblicato sul sito di OPR (<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>).

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

32 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali" i casi previsti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute
- 2) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo
- 3) ritardo nella realizzazione degli interventi
- 4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione
- 5) proroga ulteriore rispetto all'unica proroga prevista per la realizzazione dell'intervento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del responsabile di intervento nel caso di domande di aiuto
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto, con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni** lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento.

⁵ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

32.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il responsabile di intervento verifica la richiesta presentata e, **entro 15 giorni dalla richiesta**, autorizza/non autorizza il beneficiario a presentare la domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza all'amministrazione competente e a OPR.

Il beneficiario **entro 60 giorni dalla comunicazione** dell'autorizzazione presenta in Sis.Co. domanda autorizzata di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

L'Amministrazione competente, **entro 60 giorni**, istruisce la nuova domanda. Il responsabile di intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

32.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC a OPR e all'OD competente, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al responsabile di intervento e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

33 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'AdGr o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'AdGr o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto non è rettificabile.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, fermo restando la data della domanda di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

33.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie, al responsabile di intervento, selezionando “Direzione Generale Agricoltura”, un’apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il responsabile di intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l’esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 17.2, 17.3 e 17.4.

L’Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto e ne comunica l’esito al richiedente e al responsabile di intervento, che ne tiene conto ai fini dell’approvazione del provvedimento di finanziamento.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

33.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere all’OD tramite PEC la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell’errore di compilazione.

L’OD istruisce disponendo l’accoglimento/non accoglimento della richiesta.

34 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

34.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al contributo
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l’esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

34.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro **entro 90 giorni continuativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario**. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi
- la titolarità al subentro
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente
- l’assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Il responsabile di intervento, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. la presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l’esito al subentrante, al cedente, all’Amministrazione competente e all’Organismo Pagatore Regionale.

Il subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda, con le modalità previste ai paragrafi 17.2, 17.3, 17.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante e al responsabile di intervento.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il responsabile di intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

34.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il responsabile di intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

35 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto, prima di aver percepito rate di aiuto, devono darne immediata comunicazione al responsabile di intervento e a OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/O.D. e al responsabile di intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

36 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi sulla base del regolamento de minimis (Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023). Ai sensi dell'art. 3, del Reg. (UE) 2831/2023 il contributo complessivo degli aiuti de minimis concessi non potrà comunque essere superiore a 300.000 € nell'arco di tre anni per impresa unica.

L'importo totale massimo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa beneficiaria si ottiene sommando tutti gli aiuti concessi a quella impresa ed alle altre imprese che, ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023, rientrano nel perimetro dell'impresa unica, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime de minimis.

Ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) la quota concedibile in de minimis potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

37 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

37.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

O.21 – Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
R.26 – Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno della PAC e del sostegno agli investimenti non produttivi relativi alla salvaguardia delle risorse naturali
R.32 – Percentuale di aziende agricole beneficiarie di sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla biodiversità

37.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione", sia di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

38 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

38.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di **centoventi giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa:

38.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio **entro 60 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

39 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e, comunque, alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

40 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 4.

41 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	20 settembre 2024
Termine per la presentazione domanda di aiuto	20 dicembre 2024, entro le ore 16:00
Chiusura dell'istruttoria	18 aprile 2025
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	9 maggio 2025
Conclusione progetto	<p>Soggetti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo per gli interventi per il contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale • 18 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di siepi e filari, aree umide, fasce tampone arboree-arbustive, ripristino di fontanili, realizzazione e/o ripristino di pozze d'abbeverata e di muretti a secco, <p>Soggetti privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento per gli investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (cinghiali e cervidi) e le specie di interesse comunitario (lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato) • 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento per la realizzazione di siepi e filari, aree umide, fasce tampone arboree-arbustive, ripristino di fontanili, realizzazione e/o ripristino di pozze d'abbeverata e di muretti a secco.

ALLEGATO 1	INDICAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
ALLEGATO 2	COSTI STANDARD AGGIORNATI AL 27/11/2022
ALLEGATO 3	PROSPETTO VARIANTE
ALLEGATO 4	INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO 5	MODULO PER CAMBIO BENEFICIARIO
ALLEGATO 6	MODALITÀ DI CALCOLO DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI